



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 settembre 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 30 agosto 2019.

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 agosto 2019, concernente Calendario venatorio per la stagione 2019/2020. pag. 3

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 11 luglio 2019.

Approvazione del riparto delle somme FNPS 2018-2019 da assegnare ai distretti socio-sanitari e alle aree omogenee distrettuali della Sicilia. pag. 4

DECRETO 8 agosto 2019.

Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi. pag. 10

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Assessorato dell'economia

DECRETO 6 agosto 2019.

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritarie di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania. pag. 20

Assessorato della salute

DECRETO 28 giugno 2019.

Passaggio nell'area della specialistica ambulatoriale interna degli psicologi operanti presso il servizio "Nuovi giunti" pag. 43

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 agosto 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì in esecuzione della sentenza TARS n. 921/2013. pag. 44

DECRETO 23 agosto 2019.

Approvazione del piano regolatore del porto di Messina e Tremestieri pag. 49

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio. pag. 65

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia pag. 65

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di ospitalità Collereale e asili d'infanzia di Messina pag. 65

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Avviso relativo ai contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi - Art. 39, legge regionale 20 giugno 2019, n. 9. pag. 65

Assessorato delle attività produttive:

PO FESR 2014-2020 - Azione 1.2.1_03 - Approvazione dell'Accordo di programma "Distretti ad alta tecnologia,

aggregazioni e laboratori pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione siciliana" pag. 65	Voltura del decreto 7 agosto 2015, già intestato alla ditta Relti Catania s.r.l., in favore della società ICA Energia s.r.l., con sede legale in Rovigo pag. 68
PO FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1-2 - Revoca dello stato di inammissibilità del progetto presentato dalla ditta Milone Domenica e determinazione di ammissibilità del medesimo progetto pag. 65	Rinnovo del decreto 30 giugno 2009 e ss.mm.ii. intestato alla società Fersud s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Cianciana pag. 68
Autorizzazione al pagamento ad un'impresa nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 pag. 65	PO FESR 2014-2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.1 - "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità". Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - Comunicato pag. 68
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:	Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:
Riscossione a valere sui trasferimenti regionali, in favore degli enti locali per l'anno 2019 dei crediti vantati dalla Regione, in attuazione del comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso emanazione del D.A. n. 363 del 14 agosto 2019 e della circolare n. 10 del 10 settembre 2019 del Dipartimento regionale delle autonomie locali pag. 65	Comunicato relativo al decreto n. 1103 del 20 giugno 2019, riguardante la modifica della composizione del partenariato del progetto "Orienteering" presentato a valere sull'Avviso pubblico n. 10/2016 - Inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - P.O. - F.S.E. Sicilia 2014/2020 pag. 69
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:	Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) pag. 66	Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con sede in Gela, allo scarico delle acque provenienti dalla coltivazione del giacimento ad idrocarburi delle concessioni Gela, C.C1.AG e Giaurone nel pozzo iniettore Gela 18 pag. 69
Voltura del decreto 19 dicembre 2012 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Sicula Ciclat soc. coop., in favore della ditta Coopservice società cooperativa, con sede nel comune di Siracusa pag. 68	STATUTI
Rinnovo dell'ordinanza commissariale 8 luglio 2004, intestata alla società Revisioni e Demolizioni Auto s.r.l. unipersonale, con sede legale ed operativa in Roccacalumera pag. 68	Statuto del comune di Castellammare del Golfo - Modifica pag. 70

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 30 agosto 2019.

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 agosto 2019, concernente Calendario venatorio per la stagione 2019/2020.

**L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E
LA PESCA MEDITERRANEA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5, lett. a), dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, che recita: "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 *bis* che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

Visto il rinvio all'art. 18 della legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive n. 79/409/CEE - "Uccelli" e n. 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Sentito ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/1997 il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta dell'8 agosto 2019;

Preso atto che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di n. 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019;

Visto il D.A. n. 80/Gab del 19 agosto 2019, con il quale

è stato emanato il Calendario venatorio per la stagione 2019/2020;

Tenuto conto delle istanze formulate dalle Associazioni venatorie nel corso del confronto avvenuto in data 26 agosto c.a. a margine della manifestazione tenutasi in pari data;

Ritenuto di potere accogliere, a parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/Gab del 19 agosto 2019 solo una parte delle richieste pervenute;

Considerato che le richieste di cui trattasi non vanno minimamente in contrasto con le disposizioni di cui al parere dell'Ispra;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

A parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/Gab che si richiama e si conferma in ogni sua parte, non in contrasto con il presente, vengono apportate le seguenti modifiche:

– l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale, nella forma vagante, è consentito dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2019, con esclusione delle giornate domenicali;

– la chiusura dell'attività venatoria nei confronti della beccaccia viene fissata alla data dell'11 gennaio 2020;

– il territorio dell'ex Parco dei Monti Sicani, al di fuori di quello facente parte delle R.N.O. che ne hanno fatto parte ed il territorio afferente ai Siti Natura 2000, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio vigente, torna alla libera fruizione venatoria;

– le giornate nelle quali può essere esercitata l'attività venatoria, in regime di pre-apertura, vengono fissate nei giorni 1 - 4 - 5 settembre 2019;

– a maggiore specifica di quanto disposto dall'art. 4 lett. "m" del Calendario venatorio, D.A. n. 80 del 19 agosto 2019, le specie Moriglione (*Aythya ferina*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*) per la stagione venatoria 2019/2020 non sono prelevabili;

– l'art. 4, ultimo capoverso, viene così modificato:

“- dall'1 gennaio 2020 la caccia al Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Volpe è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 30 agosto 2019.

BANDIERA

(2019.36.2563)020

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 11 luglio 2019.

Approvazione del riparto delle somme FNPS 2018-2019 da assegnare ai distretti socio-sanitari e alle aree omogenee distrettuali della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 8 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il decreto presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, che approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019, con il quale si conferisce l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali alla d.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l'applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, avente per oggetto “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021”;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima, che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002, relativo al documento “Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana” e successivi atti di programmazione;

Visto il decreto 26 novembre 2018 “Riparto del Fondo nazionale politiche sociali di riparto. Annualità 2018” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che assegna alla Regione siciliana, a valere sul predetto, la somma di € 24.939.416,85 per l'anno 2018;

Visto il Piano sociale nazionale 2018-2020, approvato con il citato decreto ministeriale, che sottolinea la natura strutturale del FNPS prevedendo per il 2019 analoga assegnazione rispetto al 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario programmare le risorse del FNPS anche per l'annualità 2019, fermo restando che

eventuali scostamenti tra assegnazione nazionale e programmazione regionale saranno oggetto di modifiche adottate con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

Vista la nota prot. n. 2775/GAB del 12 aprile 2019, con la quale l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette all'Ufficio di Segreteria di Giunta il documento "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019- 2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 24 aprile 2019 con oggetto "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-202. Apprezzamento";

Visto il D.P. n. 439/Serv.4/S.G. del 5 luglio 2019 in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 152/2019 sopra indicata;

Visto il punto 5 "Le risorse e le modalità di riparto" del citato documento che destina ai distretti socio-sanitari per ciascuna annualità del FNPS 2018-2019 la somma di € 23.454.947,45 per la definizione e attuazione del Piano di zona 2019-2020, di cui € 7.493.720,94 quota risorse indistinte, € 3.491.518,36 per azioni a supporto dell'integrazione socio-sanitaria, € 1.246.970,84 per l'attivazione dell'assistenza tecnica, € 1.246.970,84 per incentivo personale comunale e di € 9.975.766,74 per gli interventi e i servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, per una disponibilità complessiva nel biennio pari a € 46.909.894,90;

Visti i criteri e i pesi indicati nel documento "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020", punto 5 "Le risorse e le modalità di riparto", tab.6;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riparto della somma € 46.909.894,90 rispettando il vincolo di destinazione previsto nell'atto di programmazione regionale di cui alla citata delibera di Giunta n. 152 del 24 aprile 2019, inserendo nel "Piano di zona" anche le azioni destinate all'integrazione socio-sanitaria, agli interventi e i servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la scheda relativa all'acquisizione della/e unità di assistenza tecnica e all'utilizzo dell'incentivo del personale comunale coinvolto nell'attuazione della programmazione e gestione del welfare territoriale;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, in attuazione del D.P. n. 439/Serv.4/S.G. del 5 luglio 2019 di approvazione del documento "Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali regionali 2019-2020. Apprezzamento", di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 152 del 24 aprile 2019, è approvato il riparto delle somme da assegnare ai distretti socio-sanitari e alle Aree omogenee distrettuali istituiti in attuazione della legge n. 328/2000, come da allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Tutte le azioni programmate a valere sulle somme destinate a ciascun ambito territoriale, di cui agli allegati 1 e 2, dovranno essere inserite tra le azioni del formulario predisposto per la presentazione del Piano di zona, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalle Linee guida di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 152 del 24 aprile 2019.

Art. 3

Le somme assegnate agli ambiti territoriali a valere sul FNPS annualità 2018 saranno impegnate e verranno liquidate a seguito dell'approvazione del Piano di zona da parte del Dipartimento famiglia e politiche sociali.

L'annualità 2019 del FNPS verrà impegnata a seguito del corrispondente decreto ministeriale di assegnazione alle regioni e previa adozione di specifico decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella pagina *web* del Dipartimento famiglia e politiche sociali.

Palermo, 11 luglio 2019.

Il dirigente generale ad interim: DI LIBERTI

RIPARTO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2018

DISTRETTI SOCIO-SANITARI	RISORSE INDISTINTE	RAFFORZAMENTO SISTEMA SOCIOSANITARIO	ASSISTENZA TECNICA	INCENTIVO PERSONALE COMUNALE	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA	TOTALE
DSS 1 AOD 1 Agrigento	€ 153.731,79	€ 71.627,61	€ 28.193,11	€ 26.652,74	€ 204.650,33	€ 484.855,58
DSS 1 AOD 2 Santa Elisabetta	€ 55.231,27	€ 25.733,68	€ 7.876,42	€ 9.326,93	€ 73.524,80	€ 171.693,10
DSS 2 Bivona	€ 36.136,43	€ 16.836,90	€ 4.419,58	€ 5.576,30	€ 48.105,42	€ 111.074,63
DSS 3 Canicattì	€ 128.488,43	€ 59.866,08	€ 20.688,07	€ 21.177,15	€ 171.045,95	€ 401.265,68
DSS 4 Casteltermini	€ 36.004,29	€ 16.775,33	€ 5.532,49	€ 5.938,44	€ 47.929,51	€ 112.180,05
DSS 5 Licata	€ 82.407,28	€ 38.395,68	€ 14.887,03	€ 14.037,80	€ 109.701,95	€ 259.429,74
DSS 6 Ribera	€ 58.825,41	€ 27.408,28	€ 8.005,89	€ 9.443,45	€ 78.309,37	€ 181.992,40
DSS 7 Sciacca	€ 111.512,45	€ 51.956,53	€ 17.786,32	€ 17.926,10	€ 148.447,24	€ 347.628,64
DSS 8 Caltanissetta	€ 135.226,30	€ 63.005,43	€ 22.977,26	€ 22.597,95	€ 180.015,51	€ 423.822,44
DSS 9 Gela	€ 156.288,45	€ 72.818,83	€ 29.461,87	€ 27.794,63	€ 208.053,80	€ 494.417,57
DSS 10 Mussomeli	€ 42.333,68	€ 19.724,36	€ 5.210,92	€ 6.608,24	€ 56.355,30	€ 130.232,49
DSS 11 San Cataldo	€ 60.001,81	€ 27.956,40	€ 8.860,61	€ 9.892,96	€ 79.875,42	€ 186.587,19
DSS 12 Adrano	€ 92.387,79	€ 43.045,86	€ 16.660,83	€ 15.953,96	€ 122.988,17	€ 291.036,59
DSS 13 Caltagirone	€ 126.472,58	€ 58.926,84	€ 19.976,62	€ 20.856,59	€ 168.362,41	€ 394.595,04
DSS 14 Acireale	€ 183.849,80	€ 85.660,38	€ 34.673,53	€ 33.444,33	€ 244.743,93	€ 582.371,96
DSS 15 Bronte	€ 57.794,72	€ 26.928,05	€ 9.253,20	€ 9.606,82	€ 76.937,29	€ 180.520,07
DSS 16 Catania	€ 495.959,80	€ 231.080,49	€ 92.537,13	€ 84.242,63	€ 660.229,98	€ 1.564.050,03
DSS 17 Giarre	€ 130.277,97	€ 60.699,87	€ 21.350,93	€ 22.413,20	€ 173.428,21	€ 408.170,18
DSS 18 Paterno	€ 103.255,96	€ 48.109,62	€ 19.747,28	€ 18.731,76	€ 137.456,06	€ 327.300,68
DSS 19 Gravina di Catania	€ 251.065,28	€ 116.977,81	€ 45.641,34	€ 45.233,77	€ 334.222,31	€ 793.140,51
DSS 20 Palagonia	€ 86.129,11	€ 40.129,78	€ 14.700,36	€ 15.148,74	€ 114.656,51	€ 270.764,49
DSS 21 Agira	€ 57.710,92	€ 26.889,01	€ 9.115,84	€ 9.802,94	€ 76.825,75	€ 180.344,46
DSS 22 Enna	€ 86.123,52	€ 40.127,18	€ 13.546,51	€ 14.110,28	€ 114.649,08	€ 268.556,57
DSS 23 Nicosia	€ 56.977,40	€ 26.547,24	€ 8.020,69	€ 9.137,03	€ 75.849,27	€ 176.531,63
DSS 24 Piazza Armerina	€ 70.885,22	€ 33.027,25	€ 11.532,28	€ 11.657,99	€ 94.363,59	€ 221.466,33
DSS 25 Lipari	€ 56.217,39	€ 26.193,14	€ 3.774,47	€ 4.675,97	€ 74.837,53	€ 165.698,50
DSS 26 AOD 1 Villafranca Tirrena	€ 30.747,88	€ 14.326,23	€ 4.717,22	€ 5.204,71	€ 40.932,10	€ 95.928,15
DSS 26 AOD 2 Pagliara	€ 48.305,94	€ 22.506,98	€ 5.244,95	€ 7.917,81	€ 64.305,67	€ 148.281,35
DSS 26 AOD 3 Messina	€ 315.867,23	€ 147.170,71	€ 58.434,98	€ 52.911,22	€ 420.487,74	€ 994.871,87
DSS 27 Milazzo	€ 126.361,03	€ 58.874,87	€ 18.740,91	€ 21.023,39	€ 168.213,92	€ 393.214,12
DSS 28 Barcellona Pozzo di Gotto	€ 119.123,45	€ 55.502,70	€ 17.212,48	€ 19.647,80	€ 158.579,13	€ 370.065,55

DSS 29 Mistretta	€ 37.295,40	€ 17.376,89	€ 4.044,25	€ 5.877,98	€ 49.648,26	€ 114.242,77
DSS 30 AOD 1 Patti	€ 67.657,44	€ 31.523,35	€ 9.456,15	€ 11.068,42	€ 90.066,72	€ 209.772,08
DSS 30 AOD 2 Sant'Angelo di Brolo	€ 26.078,89	€ 12.150,83	€ 2.389,31	€ 4.068,80	€ 34.716,65	€ 79.404,48
DSS 31 AOD 1 S.Agata di Militello	€ 49.163,37	€ 22.906,48	€ 6.719,37	€ 7.965,85	€ 65.447,10	€ 152.202,18
DSS 31 AOD 2 Capo D'Orlando	€ 33.286,39	€ 15.508,99	€ 5.477,99	€ 5.889,40	€ 44.311,39	€ 104.474,15
DSS 31 AOD 3 Castell'Umberto	€ 51.350,64	€ 23.925,59	€ 5.764,78	€ 8.065,93	€ 68.358,83	€ 157.465,77
DSS 32 Taormina	€ 124.171,59	€ 57.854,75	€ 14.248,58	€ 20.497,39	€ 165.299,29	€ 382.071,60
DSS 33 Cefalù	€ 80.808,92	€ 37.650,97	€ 11.193,45	€ 12.951,73	€ 107.574,19	€ 250.179,25
DSS 34 Carini	€ 117.535,74	€ 54.762,94	€ 21.351,42	€ 21.134,70	€ 156.465,54	€ 371.250,33
DSS 35 Petralia Sottana	€ 58.365,06	€ 27.193,79	€ 6.336,90	€ 8.580,83	€ 77.696,54	€ 178.173,11
DSS 36 Misilmeri	€ 96.742,97	€ 45.075,05	€ 13.964,99	€ 16.085,59	€ 128.785,86	€ 300.654,45
DSS 37 Termini Imerese	€ 103.985,77	€ 48.449,66	€ 15.390,35	€ 17.048,67	€ 138.427,60	€ 323.302,05
DSS 38 Lercara Friddi	€ 58.582,57	€ 27.295,14	€ 7.171,89	€ 9.012,59	€ 77.986,10	€ 180.048,28
DSS 39 Bagheria	€ 133.342,19	€ 62.127,58	€ 24.565,12	€ 23.707,29	€ 177.507,36	€ 421.249,54
DSS 40 Corleone	€ 50.586,68	€ 23.569,64	€ 6.144,79	€ 7.768,47	€ 67.341,83	€ 155.411,41
DSS 41 Partinico	€ 115.063,82	€ 53.611,21	€ 18.427,97	€ 19.462,80	€ 153.174,89	€ 359.740,69
DSS 42 Palermo	€ 1.049.682,96	€ 489.074,43	€ 189.816,89	€ 173.712,82	€ 1.397.355,54	€ 3.299.642,64
DSS 43 Vittoria	€ 136.229,61	€ 63.472,90	€ 25.966,31	€ 24.328,88	€ 181.351,14	€ 431.348,84
DSS 44 Ragusa	€ 141.745,59	€ 66.042,94	€ 24.314,82	€ 23.482,02	€ 188.694,11	€ 444.279,47
DSS 45 Modica	€ 161.435,58	€ 75.217,01	€ 28.966,20	€ 27.348,53	€ 214.905,75	€ 507.873,07
DSS 46 Noto	€ 139.594,39	€ 65.040,64	€ 25.437,10	€ 24.492,07	€ 185.830,39	€ 440.394,59
DSS 47 Augusta	€ 66.906,58	€ 31.173,51	€ 12.253,34	€ 11.667,48	€ 89.067,16	€ 211.068,06
DSS 48 AOD 1 Canicattini Bagni	€ 56.637,76	€ 26.389,00	€ 7.596,53	€ 9.075,03	€ 75.397,13	€ 175.095,45
DSS 48 AOD 2 Siracusa	€ 217.044,91	€ 101.126,84	€ 40.669,62	€ 37.881,60	€ 288.933,82	€ 685.656,79
DSS 49 Lentini	€ 79.431,97	€ 37.009,41	€ 13.379,56	€ 13.000,82	€ 105.741,17	€ 248.562,92
DSS 50 Trapani	€ 227.869,21	€ 106.170,16	€ 33.932,00	€ 33.096,69	€ 303.343,31	€ 704.411,36
DSS 51 Pantelleria	€ 42.297,79	€ 19.707,64	€ 1.890,19	€ 2.020,91	€ 56.307,53	€ 122.224,06
DSS 52 Marsala	€ 127.778,37	€ 59.535,24	€ 22.532,89	€ 20.919,07	€ 170.100,70	€ 400.866,26
DSS 53 Mazara del Vallo	€ 97.393,89	€ 45.378,33	€ 16.846,77	€ 16.441,04	€ 129.652,37	€ 305.712,38
DSS 54 Castelvetrano	€ 96.460,78	€ 44.943,57	€ 15.348,92	€ 15.732,44	€ 128.410,21	€ 300.895,93
DSS 55 Alcamo	€ 97.493,52	€ 45.424,75	€ 16.591,29	€ 15.891,37	€ 129.785,00	€ 305.185,92
TOTALE	€ 7.493.720,93	€ 3.491.518,35	€ 1.246.970,84	€ 1.246.970,84	€ 9.975.766,75	€ 23.454.947,45

RIPARTO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2019

DISTRETTI SOCIO-SANITARI	RISORSE INDISTINTE	RAFFORZAMENTO SISTEMA SOCIOSANITARIO	ASSISTENZA TECNICA	INCENTIVO PERSONALE COMUNALE	AREA INFANZIA E ADOLESCENZA	TOTALE
DSS 1 AOD 1 Agrigento	€ 153.731,79	€ 71.627,61	€ 28.193,11	€ 26.652,74	€ 204.650,33	€ 484.855,58
DSS 1 AOD 2 Santa Elisabetta	€ 55.231,27	€ 25.733,68	€ 7.876,42	€ 9.326,93	€ 73.524,80	€ 171.693,10
DSS 2 Bivona	€ 36.136,43	€ 16.836,90	€ 4.419,58	€ 5.576,30	€ 48.105,42	€ 111.074,63
DSS 3 Canicattì	€ 128.488,43	€ 59.866,08	€ 20.688,07	€ 21.177,15	€ 171.045,95	€ 401.265,68
DSS 4 Casteltermini	€ 36.004,29	€ 16.775,33	€ 5.532,49	€ 5.938,44	€ 47.929,51	€ 112.180,05
DSS 5 Licata	€ 82.407,28	€ 38.395,68	€ 14.887,03	€ 14.037,80	€ 109.701,95	€ 259.429,74
DSS 6 Ribera	€ 58.825,41	€ 27.408,28	€ 8.005,89	€ 9.443,45	€ 78.309,37	€ 181.992,40
DSS 7 Sciacca	€ 111.512,45	€ 51.956,53	€ 17.786,32	€ 17.926,10	€ 148.447,24	€ 347.628,64
DSS 8 Caltanissetta	€ 135.226,30	€ 63.005,43	€ 22.977,26	€ 22.597,95	€ 180.015,51	€ 423.822,44
DSS 9 Gela	€ 156.288,45	€ 72.818,83	€ 29.461,87	€ 27.794,63	€ 208.053,80	€ 494.417,57
DSS 10 Mussomeli	€ 42.333,68	€ 19.724,36	€ 5.210,92	€ 6.608,24	€ 56.355,30	€ 130.232,49
DSS 11 San Cataldo	€ 60.001,81	€ 27.956,40	€ 8.860,61	€ 9.892,96	€ 79.875,42	€ 186.587,19
DSS 12 Adrano	€ 92.387,79	€ 43.045,86	€ 16.660,83	€ 15.953,96	€ 122.988,17	€ 291.036,59
DSS 13 Caltagirone	€ 126.472,58	€ 58.926,84	€ 19.976,62	€ 20.856,59	€ 168.362,41	€ 394.595,04
DSS 14 Acireale	€ 183.849,80	€ 85.660,38	€ 34.673,53	€ 33.444,33	€ 244.743,93	€ 582.371,96
DSS 15 Bronte	€ 57.794,72	€ 26.928,05	€ 9.253,20	€ 9.606,82	€ 76.937,29	€ 180.520,07
DSS 16 Catania	€ 495.959,80	€ 231.080,49	€ 92.537,13	€ 84.242,63	€ 660.229,98	€ 1.564.050,03
DSS 17 Giarre	€ 130.277,97	€ 60.699,87	€ 21.350,93	€ 22.413,20	€ 173.428,21	€ 408.170,18
DSS 18 Paterno	€ 103.255,96	€ 48.109,62	€ 19.747,28	€ 18.731,76	€ 137.456,06	€ 327.300,68
DSS 19 Gravina di Catania	€ 251.065,28	€ 116.977,81	€ 45.641,34	€ 45.233,77	€ 334.222,31	€ 793.140,51
DSS 20 Palagonia	€ 86.129,11	€ 40.129,78	€ 14.700,36	€ 15.148,74	€ 114.656,51	€ 270.764,49
DSS 21 Agira	€ 57.710,92	€ 26.889,01	€ 9.115,84	€ 9.802,94	€ 76.825,75	€ 180.344,46
DSS 22 Enna	€ 86.123,52	€ 40.127,18	€ 13.546,51	€ 14.110,28	€ 114.649,08	€ 268.556,57
DSS 23 Nicosia	€ 56.977,40	€ 26.547,24	€ 8.020,69	€ 9.137,03	€ 75.849,27	€ 176.531,63
DSS 24 Piazza Armerina	€ 70.885,22	€ 33.027,25	€ 11.532,28	€ 11.657,99	€ 94.363,59	€ 221.466,33
DSS 25 Lipari	€ 56.217,39	€ 26.193,14	€ 3.774,47	€ 4.675,97	€ 74.837,53	€ 165.698,50
DSS 26 AOD 1 Villafranca Tirrena	€ 30.747,88	€ 14.326,23	€ 4.717,22	€ 5.204,71	€ 40.932,10	€ 95.928,15
DSS 26 AOD 2 Pagliara	€ 48.305,94	€ 22.506,98	€ 5.244,95	€ 7.917,81	€ 64.305,67	€ 148.281,35
DSS 26 AOD 3 Messina	€ 315.867,23	€ 147.170,71	€ 58.434,98	€ 52.911,22	€ 420.487,74	€ 994.871,87
DSS 27 Milazzo	€ 126.361,03	€ 58.874,87	€ 18.740,91	€ 21.023,39	€ 168.213,92	€ 393.214,12
DSS 28 Barcellona Pozzo di Gotto	€ 119.123,45	€ 55.502,70	€ 17.212,48	€ 19.647,80	€ 158.579,13	€ 370.065,55
DSS 29 Mistretta	€ 37.295,40	€ 17.376,89	€ 4.044,25	€ 5.877,98	€ 49.648,26	€ 114.242,77
DSS 30 AOD 1 Patti	€ 67.657,44	€ 31.523,35	€ 9.456,15	€ 11.068,42	€ 209.772,08	

DSS 30 AOD 2 Sant'Angelo di Brolo	€ 26.078,89	€ 12.150,83	€ 2.389,31	€ 4.068,80	€ 34.716,65	€ 79.404,48
DSS 31 AOD 1 S.Agata di Militello	€ 49.163,37	€ 22.906,48	€ 6.719,37	€ 7.965,85	€ 65.447,10	€ 152.202,18
DSS 31 AOD 2 Capo D'Orlando	€ 33.286,39	€ 15.508,99	€ 5.477,99	€ 5.889,40	€ 44.311,39	€ 104.474,15
DSS 31 AOD 3 Castell'Umberto	€ 51.350,64	€ 23.925,59	€ 5.764,78	€ 8.065,93	€ 68.358,83	€ 157.465,77
DSS 32 Taormina	€ 124.171,59	€ 57.854,75	€ 14.248,58	€ 20.497,39	€ 165.299,29	€ 382.071,60
DSS 33 Cefalù	€ 80.808,92	€ 37.650,97	€ 11.193,45	€ 12.951,73	€ 107.574,19	€ 250.179,25
DSS 34 Carini	€ 117.535,74	€ 54.762,94	€ 21.351,42	€ 21.134,70	€ 156.465,54	€ 371.250,33
DSS 35 Petralia Sottana	€ 58.365,06	€ 27.193,79	€ 6.336,90	€ 8.580,83	€ 77.696,54	€ 178.173,11
DSS 36 Misilmeri	€ 96.742,97	€ 45.075,05	€ 13.964,99	€ 16.085,59	€ 128.785,86	€ 300.654,45
DSS 37 Termoli Imerese	€ 103.985,77	€ 48.449,66	€ 15.390,35	€ 17.048,67	€ 138.427,60	€ 323.302,05
DSS 38 Lerċara Friddi	€ 58.582,57	€ 27.295,14	€ 7.171,89	€ 9.012,59	€ 77.986,10	€ 180.048,28
DSS 39 Bagheria	€ 133.342,19	€ 62.127,58	€ 24.565,12	€ 23.707,29	€ 177.507,36	€ 421.249,54
DSS 40 Corleone	€ 50.586,68	€ 23.569,64	€ 6.144,79	€ 7.768,47	€ 67.341,83	€ 155.411,41
DSS 41 Partinico	€ 115.063,82	€ 53.611,21	€ 18.427,97	€ 19.462,80	€ 153.174,89	€ 359.740,69
DSS 42 Palermo	€ 1.049.682,96	€ 489.074,43	€ 189.816,89	€ 173.712,82	€ 1.397.355,54	€ 3.299.642,64
DSS 43 Vittoria	€ 136.229,61	€ 63.472,90	€ 25.966,31	€ 24.328,88	€ 181.351,14	€ 431.348,84
DSS 44 Ragusa	€ 141.745,59	€ 66.042,94	€ 24.314,82	€ 23.482,02	€ 188.694,11	€ 444.279,47
DSS 45 Modica	€ 161.435,58	€ 75.217,01	€ 28.966,20	€ 27.348,53	€ 214.905,75	€ 507.873,07
DSS 46 Noto	€ 139.594,39	€ 65.040,64	€ 25.437,10	€ 24.492,07	€ 185.830,39	€ 440.394,59
DSS 47 Augusta	€ 66.906,58	€ 31.173,51	€ 12.253,34	€ 11.667,48	€ 89.067,16	€ 211.068,06
DSS 48 AOD 1 Canicattini Bagni	€ 56.637,76	€ 26.389,00	€ 7.596,53	€ 9.075,03	€ 75.397,13	€ 175.095,45
DSS 48 AOD 2 Siracusa	€ 217.044,91	€ 101.126,84	€ 40.669,62	€ 37.881,60	€ 288.933,82	€ 685.656,79
DSS 49 Lentini	€ 79.431,97	€ 37.009,41	€ 13.379,56	€ 13.000,82	€ 105.741,17	€ 248.562,92
DSS 50 Trapani	€ 227.869,21	€ 106.170,16	€ 33.932,00	€ 33.096,69	€ 303.343,31	€ 704.411,36
DSS 51 Pantelleria	€ 42.297,79	€ 19.707,64	€ 1.890,19	€ 2.020,91	€ 56.307,53	€ 122.224,06
DSS 52 Marsala	€ 127.778,37	€ 59.535,24	€ 22.532,89	€ 20.919,07	€ 170.100,70	€ 400.866,26
DSS 53 Mazara del Vallo	€ 97.393,89	€ 45.378,33	€ 16.846,77	€ 16.441,04	€ 129.652,37	€ 305.712,38
DSS 54 Castelvetrano	€ 96.460,78	€ 44.943,57	€ 15.348,92	€ 15.732,44	€ 128.410,21	€ 300.895,93
DSS 55 Alcamo	€ 97.493,52	€ 45.424,75	€ 16.591,29	€ 15.891,37	€ 129.785,00	€ 305.185,92
TOTALE	€ 7.493.720,93	€ 3.491.518,35	€ 1.246.970,84	€ 1.246.970,84	€ 9.975.766,75	€ 23.454.947,45

(2019.36.2562)012

DECRETO 8 agosto 2019.

Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succ. mod. ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l'applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 del sopracitato D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019, con il quale si conferisce l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali alla d.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Vista la nota prot. n. 26983 del 31 luglio 2019, con la quale viene conferito l'incarico dirigenziale di responsabile del servizio 4 "Legge n. 328/2000 e succ. mod. e integr. Ufficio piano" del Dipartimento famiglia e politiche sociali alla d.ssa Felicia Guastella;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, avente per oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visti il D.P.R.S. 4 novembre 2002, relativo al documento "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana" e successivi atti di programmazione;

Visti i decreti di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che assegnano alla Regione siciliana, a valere sul Fondo nazionale politiche sociali la somma di € 24.134.594,20 per l'anno 2014 e € 26.011.041,11 per l'anno 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 29 settembre 2016 con oggetto "Legge 8 novembre 2000, n. 328. Programmazione Fondo nazionale politiche sociali F.N.P.S. Anni 2014-2015 - Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015";

Visto il D.P. n. 598/Serv.4- S.G. del 29 novembre 2016

in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 29 settembre 2016 sopra indicata;

Visto il punto 5 del citato documento, che individua le risorse e le modalità di riparto, destinando la somma di € 3.825.000,00 per "interventi strategici di natura emergenziale e/o innovativa";

Vista la nota assessoriale prot. n. 3827/GAB del 13 giugno 2019, con la quale, in attuazione della citata deliberazione di Giunta, nell'ambito delle risorse di cui al precedente punto, si chiede al Dipartimento di elaborare specifico Avviso in favore dei comuni dell'Isola per fornire spazi pubblici comunali destinati al gioco, forniti di attrezzature utilizzabili dai minori con disabilità, ciò al fine di favorirne l'integrazione e la socializzazione";

Preso atto dell'art. 31 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che riconosce al fanciullo il diritto di "dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età", nonché dei principi sanciti dalla legge n. 104/92 e dalla legge n. 328/2000 in ordine all'integrazione delle persone con handicap e all'esigenza di risposte adeguate;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di specifico avviso per la creazione di parchi gioco inclusivi accessibili e fruibili contemporaneamente sia da bambini normodotati che da bambini disabili;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, in attuazione del D.P. n. 598/Serv.4- S.G. del 29 novembre 2016 di approvazione del documento "Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 29 settembre 2016, è approvato l'Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2

L'Avviso di cui all'art. 1 verrà finanziato con le risorse del Fondo nazionale politiche sociali es. fin. 2015 previste al punto 5 della deliberazione di Giunta sopra indicata che destina la somma di € 3.825.000,00 per "interventi strategici di natura emergenziale e/o innovativa".

All'impegno e alla successiva liquidazione delle somme dovute ai comuni ammessi a contributo si provvederà secondo le modalità previste nell'Avviso.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nella pagina web del Dipartimento famiglia e politiche sociali.

Palermo, 8 agosto 2019.

Il dirigente generale ad interim: DI LIBERTI

N.B. - Il presente decreto non è identificabile tra gli atti sottoposti a controllo da parte della Ragioneria centrale.

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI

PREMESSA

Con il recepimento a livello nazionale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, avvenuto con Legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato italiano ha confermato la volontà di voler attuare politiche di inclusione sociale e di sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'art.31 della Convenzione riconosce al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età.

Il gioco è per sua natura educante: mediante l'attività ludica, il soggetto impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale.

Quanto detto risulta veritiero anche per i bambini affetti da disabilità: il gioco può essere un considerevole strumento di osservazione o, ancora, un modo per entrare in contatto con questi bambini nonostante i loro mezzi comunicativi o espressivi siano limitati. L'attività ludica può essere anche uno strumento terapeutico attraverso cui questi bambini possono acquisire, per quanto possibile, capacità di cui sono deficitari. Il gioco risulta essere dunque anche una risorsa terapeutica per i soggetti disabili che non riescono nel gioco ad interagire con gli altri.

Nel bambino con disabilità, infatti, la capacità di gioco spesso risulta essere compromessa in quanto, la menomazione che ne determina la disabilità fisica o psichica, può impedirgli la partecipazione al gioco con i compagni.

In linea con i principi sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ribaditi con la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al fine di favorire l'integrazione sociale dei minori con disabilità, con il presente Avviso la Regione intende promuovere sui territori comunali, in via sperimentale, l'organizzazione di **parchi gioco inclusivi**.

Art. 1 DEFINIZIONE

E' da intendersi accessibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile contemporaneamente sia da bambini normodotati che disabili. Un parco gioco inclusivo è un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro. Un parco gioco inclusivo non ha giochi esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili.

Art. 2 FINALITA' e OBIETTIVI

Il presente avviso si pone come finalità il miglioramento della qualità di vita dei minori con disabilità psichica e/o fisica assicurando uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l'interazione sociale e i rapporti amicali.

I parchi gioco inclusivi, di cui al presente avviso, devono concorrere a:

- sviluppare le capacità del bambino disabile al fine di valorizzare le potenzialità individuali
- favorire l'inclusione sociale innalzando il livello di partecipazione ad iniziative territoriali realizzati presso gli spazi pubblici.

COPPIA
NON

Art. 3
SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente avviso i Comuni della Regione Siciliana che dispongano di aree verdi o di parco gioco già esistenti da attrezzare e/o adeguare alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità.

L'area destinata al gioco deve essere posizionata in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini.

Ciascun Comune potrà presentare una sola istanza di contributo, pena l'esclusione.

La medesima istanza può comprendere più aree da attrezzare, sempre però nei limiti del contributo massimo di € 50.000,00.

Art. 4
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

L'istanza di contributo firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune, dovrà essere corredata, a pena di esclusione da:

- a) Delibera con la quale la giunta prende atto del progetto e da mandato al Sindaco di inoltrare istanza di contributo;
- b) formulario di progetto, redatto in conformità all'allegato 1 al presente Avviso, firmato digitalmente dal legale rappresentante del comune proponente;
- c) provvedimento di nomina del RUP;
- d) progetto esecutivo dei lavori (qualora previsti), corredata dal parere tecnico reso dal RUP, del quadro economico e della determina di approvazione amministrativa dello stesso;
- e) elaborato tecnico relativo alle forniture, corredata di computo metrico ed elenco prezzi, quadro economico, cronoprogramma dei tempi necessari per l'esecuzione della fornitura, corredata da attestazione del RUP dalla quale si evinca l'attualità e l'economicità dei prezzi indicati e determina di approvazione amministrativa dello stesso elaborato;
- f) planimetria dello stato di fatto e di progetto con l'individuazione delle attrezzature e degli arredi oggetto della fornitura da collocare sull'area;
- g) dichiarazione firmata dal rappresentante legale ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si attesti che lo spazio gioco inclusivo sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso in cui si chieda di attrezzare più aree, come indicato al precedente art. 3, la scheda progettuale va compilata per ciascuna area.

Considerata la natura dell'intervento (acquisto attrezzature/arredi urbani o lavori di ordinaria manutenzione) il parco inclusivo dovrà essere realizzato entro 6 mesi dalla data del decreto di impegno del contributo concesso al Comune a valere sul presente Avviso.

La documentazione dovrà essere prodotta su carta intestata del Comune richiedente.

Art. 5
INTERVENTI FINANZIABILI

Sono finanziabili le spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:

- percorsi e rampe di accesso all'area gioco;
- pavimentazione dell'area gioco
- giochi
- strutture di gioco combinate
- lavori di installazione.

Sono altresì finanziabili le spese per l'inaugurazione del parco e per le connesse attività di comunicazione e informazione, che dovranno essere quantificate nei limiti indicati nel formulario del progetto. (all.1).

Non possono essere ammesse a contributo spese diverse da quelle sopra elencate.

Eventuali spese per acquisto immobili, progettazione, manutenzione ordinaria, ecc. possono costituire quota di cofinanziamento a carico dei Comuni.

Questi ultimi potranno ulteriormente cofinanziare l'intervento mediante un progetto di gestione e animazione inclusiva che costituirà elemento di valutazione del progetto.

Art. 6

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, dovrà riportare nell'oggetto la dicitura: *"istanza di partecipazione all'avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi"* e dovrà essere inviata all'indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del giorno 31 Ottobre 2019; farà fede l'orario dell'invio della PEC.

L'amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nella trasmissione via PEC della documentazione richiesta dal presente avviso.

Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quella indicata saranno escluse dalla selezione.

L'istanza dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: *"Avviso pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi. Istanza di contributo"*.

Art. 7

RISORSE DESTINATE ALL'AVVISO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare delle risorse regionali destinate ai progetti finanziati con il presente Avviso è complessivamente pari a € 3.825.000,00 e sono imputate a valere sul F.N.P.S. nell'ambito delle risorse destinate ad interventi innovativi previste al punto 5 *"Le risorse e le modalità di riparto"* del documento di programmazione *Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013/2015"* approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 29/09/2016 e con successivo D.P. 598/Serv.4 S.G. del 29/11/2016.

I Comuni possono richiedere un contributo massimo di € 50.000,00 e sono tenuti a compartecipare con risorse finanziarie, nella misura minima del 10% del costo complessivo del progetto. Troveranno accoglimento anche le proposte progettuali che prevedono il cofinanziamento mediante l'apporto di costi figurativi, per eventuali spese per acquisto immobili, progettazione, manutenzione ordinaria, ecc.

Potrà altresì essere considerato cofinanziamento le spese da sostenere per un progetto di animazione inclusiva.

Qualora il contributo concesso sia inferiore all'importo richiesto, il Comune dovrà provvedere alla conseguente rimodulazione della scheda progettuale, nel rispetto delle finalità previste dal presente avviso, entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta di rimodulazione trasmessa dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine si procederà allo slittamento della graduatoria.

Eventuali economie saranno destinate a finanziare ulteriori interventi previsti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a completamento delle iniziative avviate con il presente avviso.

Art. 8

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEFINIZIONE GRADUATORIA

L'istruttoria e la valutazione verrà effettuata da specifico Nucleo interno istituito con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, previa pre-istruttoria effettuata dal Servizio 4 del citato Dipartimento riguardante la ricevibilità delle istanze secondo quanto previsto all'art.6 del presente Avviso.

Sarà cura del Servizio 4 trasmettere al Nucleo interno di cui sopra l'elenco delle istanze ricevibili e la relativa documentazione trasmessa.

Il nucleo procederà dunque all'istruttoria delle istanze nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 e verificata l'ammissibilità delle stesse procederà alla valutazione sulla scorta dei seguenti criteri e dei seguenti pesi, pari complessivamente a 100:

ESPPLICAZIONE DEI CRITERI/SUB CRITERI	GIUDIZIO	PUNT.	PUNT. MAX
CRITERIO A – RILEVANZA TERRITORIALE E INTEGRAZIONE			Max 30
SUB CRITERIO A.1 Analisi di contesto, con particolare riferimento a: – rapporto domanda/bisogni dei minori e delle loro famiglie; – accessibilità dell'area da attrezzare sia in termini di assenza di barriere architettoniche, sia in termini di raggiungibilità da parte dei beneficiari	non sufficiente	5	Max 15
	sufficiente	12	
	buona	15	
SUB CRITERIO A.2 Livello di integrazione dell'iniziativa con attività e servizi esistenti sul territorio	non sufficiente	3	Max 7
	sufficiente	5	
	buona	7	
SUB CRITERIO A.3 Gestione diretta con personale comunale o avvenuta individuazione del soggetto gestore mediante procedure di legge già avviate		8	
CRITERIO B – CONGRUITÀ ECONOMICA (RAPPORTO COSTI BENEFICI E ECONOMICITÀ DELL'INTERVENTO)			Max 35
SUB CRITERIO B.1 Economicità dell'intervento in funzione al rapporto tra contributo richiesto / numero degli utenti presi in carico e tra contributo richiesto / mq dell'area attrezzata	non sufficiente	5	Max 15
	sufficiente	12	
	buona	15	
SUB CRITERIO B.2 Economicità dell'intervento in funzione alla diversificazione e multifunzionalità dei giochi da installare e del relativo numero	non sufficiente	5	Max 15
	sufficiente	12	
	buona	15	
SUB CRITERIO B.3 Cofinanziamento superiore al 10%	da più del 10% fino al 15%	2	Max 5
	più del 15%	5	

CRITERIO C – PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE - EFFETTIVA FRUIBILITÀ DEI PARCHI PUBBLICI A MINORI CON DISABILITÀ			Max 10
Quantità e tipologia dei soggetti a cui sono dirette le attività del progetto e tipologie di disabilità considerate ai fini dell'adeguamento	non sufficiente	1	
	sufficiente	7	
	buona	10	
CRITERIO D – QUALITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO (ATTIVITÀ, PERSONALE, MODALITÀ ORGANIZZATIVE/OPERATIVE DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO)			Max 25
SUB CRITERIO D.1 Quantità, qualità, completezza e complessità delle attività previste – adeguatezza delle attività alla utenza e alle differenti tipologie di disabilità considerate	non sufficiente	3	Max 10
	sufficiente	7	
	buona	10	
SUB CRITERIO D.2 Adeguatezza del personale previsto alle attività, alla utenza e alle differenti tipologie di disabilità considerate (profili professionali, eventuale presenza di una equipe multidisciplinare, di un coordinamento pedagogico etc.)	non sufficiente	3	Max 10
	sufficiente	7	
	buona	10	
SUB CRITERIO D.3 Coinvolgimento dei genitori (modalità di relazionarsi, coinvolgere e fornire informazioni ai genitori dei minori con particolare riguardo a quelli affetti da disabilità, previsione di modalità di partecipazione delle famiglie nelle scelte ludico/educative e nell'organizzazione del servizio e alla possibilità di parlare con le educatrici / educatori etc.)	non sufficiente	1	Max 5
	sufficiente	3	
	buona	5	
TOTALE COMPLESSIVO			MAX 100

Per poter essere inserito in graduatoria la proposta progettuale deve raggiungere almeno la soglia minima di 60 punti su 100.

Al termine della fase di valutazione il Nucleo trasmetterà l'esito della fase istruttoria e della fase valutativa al Servizio 4 che provvederà a redigere l'elenco delle istanze non ammissibili a valutazione, con indicazione



dei motivi di esclusione, nonché a redigere le graduatorie provvisorie delle istanze ammesse a valutazione distinguendo tra:

- a) ammessi e finanziabili;
- b) ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- c) non ammessi.

I suddetti elenchi e graduatorie provvisorie saranno approvati con Decreto del Dirigente Generale della Famiglia e delle Politiche Sociali indicando, per i progetti ammessi a valutazione, i termini per presentare eventuali osservazioni. Il suddetto decreto verrà pubblicato esclusivamente nel sito internet <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it>.

A seguito dell'esame da parte del Nucleo Interno di valutazione delle osservazioni eventualmente presentate dai soggetti proponenti interessati, con successivo decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali sono approvate le graduatorie definitive, pubblicate nel sito internet <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it> e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le suddette pubblicazioni varranno come notifica, ad eccezione dei Comuni a cui è stato concesso un importo inferiore rispetto alla richiesta, per i quali si rinvia a quanto sopra indicato.

A parità di punteggio verrà data priorità ai Comuni con popolazione uguale o inferiore a 30.000 ab. e nel caso di ulteriore parità verranno inseriti per primi i Comuni che garantiscono una percentuale maggiore di cofinanziamento. Nel caso in cui applicati i seguenti criteri permanga la situazione di parità, verrà data priorità al Comune con una popolazione maggiore della fascia di età 0-17.

Nel caso di progetti finanziati parzialmente, l'Amministrazione regionale procederà con l'invio di una comunicazione al soggetto proponente in cui indicherà l'importo finanziato, chiedendo all'ente l'accettazione dello stesso e la rimodulazione del progetto entro 30 gg. dalla notifica, pena la decadenza del finanziamento.

ART. 9

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E TEMPI DI ATTUAZIONE

In attuazione della graduatoria finale, il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali adotterà specifico decreto di impegno delle somme dovute a ciascun Comune a seguito del quale il beneficiario dovrà entro 60 gg. avviare le procedure per la realizzazione del parco gioco inclusivo.

La prima tranne del contributo, pari all'80% dello stesso, verrà erogata su istanza del Comune, corredata dalla seguente documentazione:

1. Codice Unico del progetto;
2. determina a contrarre per le forniture (ed i lavori, qualora previsti);
3. documentazione comprovante l'avvio delle procedure di acquisto delle attrezzature sul MEPA o sul mercato libero, qualora previsto, secondo quanto indicato nella scheda progettuale approvata dalla Regione.

Nel caso di lavori di adeguamento di cui all'art. 5 dovrà essere presentata la documentazione afferente le procedure di affidamento e il relativo contratto.

Il saldo, pari al restante 20% verrà erogato a conclusione dei lavori e previa acquisizione della seguente documentazione:

- determina dirigenziale di approvazione del rendiconto delle spese sostenute, compreso il saldo e il cofinanziamento;
- copia dei mandati di pagamento;
- certificato di regolare fornitura approvato con apposita determina;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti;
- dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale sull'idoneità del parco realizzato e sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- relazione sociale sulle iniziative che si intendono realizzare e sui tempi di apertura del parco gioco inclusivo.
- documentazione fotografica del parco gioco inclusivo realizzato.

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali si riserva di verificare a campione le iniziative realizzate e la documentazione amministrativa e contabile prodotta a giustificazione delle spese sostenute.



Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali si riserva di verificare a campione le iniziative realizzate e la documentazione amministrativa e contabile prodotta a giustificazione delle spese sostenute.

Art. 10
REQUISITI DI SICUREZZA

Le attrezzature per le aree gioco acquistate a valere sul presente avviso, nonché i rivestimenti delle suddette aree devono essere conformi alle norme europee UNI EN 1176 e UNI EN 1177 a tutela dei minori beneficiari del parco gioco.

L'ufficio tecnico comunale dovrà dichiarare la conformità del parco gioco realizzato alle citate norme di sicurezza.

Nella realizzazione del parco gioco inclusivo il Comune dovrà tenere conto della norma UNI EN 11123 del 2004 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto" al fine di progettare spazi che risultino per dimensioni, caratteristiche, accessibilità coerenti con le norme in materia di sicurezza.

Art. 11
CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze presentate in violazione delle modalità e dei termini indicati nel presente avviso e/o non corredate dalla documentazione richiesta.

COPIA NON VALIDA DAL SITO UFFICIALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Formulario di Progetto

Soggetto proponente

Titolo del progetto

Nominativo RUP

tel..... mail.....

Descrizione del contesto territoriale con particolare riferimento:

- al target
- al livello di integrazione con servizi già esistenti sul territorio
- allo stato di disagio esistente sul territorio di riferimento anche in rapporto alla presenza/non presenza di spazi e/o centri destinati al tempo libero dei minori normodotati e disabili

Breve presentazione del progetto

- Area individuata per la realizzazione del Parco Giochi
- Ubicazione dell'area, livello di raggiungibilità, presenza di infrastrutture ciclabili, pedonali
- Titolo disponibilità dell'area

Descrizione dettagliata del progetto (max 2 pagine)

- lavori di adeguamento da realizzare
- descrizione delle attrezzature dettagliate arredi urbani da acquistare
- modalità di gestione del parco (personale, orari di apertura e chiusura, eventi da organizzare nel parco)
- sostenibilità del progetto (modalità raccolta fondi – crowdfunding)

Fasi realizzazione del progetto (cronoprogramma)

es.

1. individuazione area
2. lavori di adeguamento area
3. procedure di individuazione dell' azienda fornitrice dei giochi
4. istallazione giochi
5. organizzazione evento inaugurale e modalità di informazione e comunicazione

COZ

Descrizione della rete territoriale da coinvolgere nel progetto (soggetti pubblici e privati, terzo settore, associazionismo)

Quadro economico di progetto:

(quantificare le singole voci di costo rispettando le percentuali indicate)

- Lavori di adeguamento area (se presenti) non superiori al 20% del budget di progetto;
- acquisto attrezzature e giochi (specificare tipologia);
- costi di installazione giochi (non superiore al 15% del budget di progetto)
- costi evento inaugurale, comunicazione e informazione (non superiore al 5% del budget di progetto).

Ripartizione dei costi per fonte di finanziamento

Finanziamento FNPS	Cofinanziamento	totale

Firma rappresentante legale

(2019.35.2542)012

COPIA NON VALIDA DAL SITO LA CON

**ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE****ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

DECRETO 6 agosto 2019.

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritarie di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Catania.

**L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

di concerto con

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (*norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione*);
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTA la L.r. 24.02.2000 n. 6 *“Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”* e in particolare l'art. 8;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 11/ U.O. XII del 16 gennaio 2002 *“Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritarie operanti nel territorio della Regione Siciliana”*,
- VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- RILEVATO che si rende necessario emanare nuove istruzioni per la gestione amministrativo-contabile delle scuole secondarie regionali aggiornate secondo i contenuti D.M. 28 agosto 2018, n. 129;

DECRETA

Per la gestione amministrativo-contabile delle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le disposizioni del presente decreto.

Titolo I
Gestione finanziaria

Capo I
Disposizioni generali e principi

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritari cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma della *legge regionale 24 febbraio 2000, n.6* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Principi

1. Le risorse assegnate dalla Regione Siciliana costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono finalizzate a norma dell'art. 7 della L.R. n. 6 del 2000 senza altro vincolo di destinazione che quello della utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata come prevista ed organizzata nel piano dell'offerta formativa di seguito denominata (P.T.O.F.).

2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritari si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

3. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione europea;
- b) da altri finanziamenti dello Stato;
- c) da finanziamenti delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

Art. 3
Responsabilità della gestione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e dall'*articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015*, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D. S. G. A., ai sensi dell'*articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

COPIA
NON



Capo II

Programma annuale

Art. 4

Programma annuale e anno finanziario

1. La gestione finanziaria delle scuole secondarie regionali si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Art. 5

Redazione del programma annuale

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'*articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015*, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva,

COPIA
NON

unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti al revisore unico per il parere di regolarità contabile.

Il revisore unico rende di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del Revisore Unico entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere del Revisori Unico non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dal Revisore Unico e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

10. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'*articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015*, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Art. 6

Gestione provvisoria

1. Nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d'istituto entro la data del 31 dicembre il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale competente l'avvio della gestione provvisoria. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario *ad acta* che provvede all'approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.

3. La gestione provvisoria è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio e non può eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per l'approvazione del programma da parte del commissario *ad acta*.

Art. 7

Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella

COPIA
NON
VALIDA



deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.

Art. 8 Fondo di riserva

1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Art. 9 Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono:
 - a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio;
 - b) la dotazione del fondo economia le di cui all'articolo 21.

Art. 10

Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.
3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

Capo III Realizzazione del programma annuale

Art. 11 Attività gestionale

*COPIA
NON
VALIDA*

1. Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.
2. Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 41 e su indicazione del dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 5, comma 5, sono costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 12

Accertamento delle entrate

1. L'accertamento delle entrate è di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi da ricomprendersi tra le disponibilità del conto del patrimonio.

Art. 13

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 20, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. L'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale).
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore a due mesi, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.. Il contenuto delle reversali di incasso è il seguente:
 - a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;

COPIA
NON

- b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- c) l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice;
- d) la causale della riscossione;
- e) il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

Art. 15

Impegni

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo.
3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a:
 - a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni esercizio;
 - b) spese per l'estinzione di mutui;
 - c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all'articolo 5, comma 6, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
4. Dopo la chiusura dell'esercizio, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto.
5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passività del conto del patrimonio.
6. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico ed è registrato dal D.S.G.A..

Art. 16

Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. I pagamenti sono ordinati, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia, con mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.

Art. 17

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente. Il contenuto dei mandati di pagamento è il seguente:
 - a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
 - b) il numero progressivo e la data di emissione;
 - c) l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare e la causale del pagamento;
 - d) i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza;

COPIA
NON

- e) il progetto al quale la spesa si riferisce;
 - f) la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 41;
 - g) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredata dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredata, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo.

Art. 18 **Modalità di estinzione dei mandati**

1. I mandati sono estinti mediante:
 - a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
 - b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
 - c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura dell'istituto cassiere.

Art. 19 **Pagamento con carta di credito**

1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche.
2. Il titolare della carta di credito è il dirigente scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 20.

Capo IV **Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese**

Art. 20 **Affidamento del servizio di cassa**

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici anche esteri e privati di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essa compresa la " Poste italiane S.p.a " mediante apposita convenzione, stipulata dal Dirigente scolastico alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno

COPIA
NON



schema tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di intesa con l'Assessorato regionale all'economia.

2. L'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino principi della concorrenza.

Art. 21

Fondo economia le per le minute spese

1. Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economia le per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

2. La consistenza massima del fondo economia le per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

3. E' sempre vietato l'uso del fondo economato per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

4. La gestione del fondo economia le per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato.

Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

5. Il fondo economia le per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.

7. A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economia le per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

8. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Capo V

Conto consuntivo

Art. 22

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle

*COPIA
NON
VALIDA*

- somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
 - d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti;
 - e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
 - f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
 - g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Art. 23

Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredata da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'*articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015*.
2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame del Revisore Unico che esprime il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredata della relazione del Revisore Unico, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dal Revisore Unico, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti. L'Ufficio scolastico regionale notizierà l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale in ordine ai provvedimenti adottati.
4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 2, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata al Revisore Unico, e all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Entro i dieci giorni successivi alla comunicazione sarà nominato, dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, un commissario ad acta scelto tra un funzionario in servizio del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

COPIA
NON
VALIDA



5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima.

Art. 24

Armonizzazione dei flussi informativi

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, anche ai fini della valutazione dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico.

Capo V

Gestioni economiche separate

Art. 25

Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi in favore di terzi

1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'art. 31 comma 2, lettera e), provvedono espressamente nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione deve indicare i criteri di amministrazione i criteri di amministrazione e le modalità della gestione.
2. Le predette attività servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese che costituiscono incremento dell'avanzo di amministrazione della scuola. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima scuola in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".
3. Qualora i provvedimenti non coprano tutti i costi previsti il Consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione delle vendita di beni e delle attività in favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previsti dall'ordinamento Tributario.

Titolo III

Gestione patrimoniale - beni e inventari

Art. 26

Beni

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili registrati secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio della Regione e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari si osservano, oltre che le disposizioni del codice civile, quelle impartite dagli enti medesimi.
3. Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalle altre norme generali vigenti in materia. Il predetto

COPIA
NON
VALIDA

regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale ed all'Ufficio scolastico regionale.

Art. 27

Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario

1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a:

- a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;
- b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
- c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
- d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
- e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
- f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi, il dirigente scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario mediante apposito prospetto.

4. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

5. Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.

Art. 28

Inventari

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:

- a) beni mobili;
- b) beni di valore storico-artistico;
- c) libri e materiale bibliografico;
- d) valori mobiliari;
- e) veicoli e natanti;
- f) beni immobili.

2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve riportare il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita

COPIA
NON



annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.

3. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.

5. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.

6. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

7. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

8. L'inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32.

9. Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 29

Valore di beni inventariati

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde:

- a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;
- b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto;
- c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il prezzo è inferiore al valore nominale, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario o, se il prezzo è superiore, al loro valore nominale, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.

Art. 30

Eliminazione dei beni dell'inventario

1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero è allegato il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 31, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

3. Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 è, altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.

*COPIA
NON
VALIDA*

Art. 31**Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili**

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo 30, comma 1, dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
4. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.

Art. 32**Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine**

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica.
2. L'affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e dall'interessato. L'affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico.
3. Qualora più docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente scolastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l'affidamento e le responsabilità di cui al comma 2.

Art. 33**Le opere dell'ingegno**

1. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
3. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
4. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e

COPIA
NON



questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.

5. All' istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

Art. 34

La proprietà industriale

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprietà industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.

3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.

4. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

Art. 35

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 42, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015*.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 36

Manutenzione degli edifici scolastici

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23*.

COPIA
NON
VALIDA

2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.
4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

Titolo IV **Scritture contabili e contabilità informatizzata**

Art. 37 **Scritture contabili**

1. I documenti contabili obbligatori sono:
- a) il programma annuale;
 - b) il giornale di cassa;
 - c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
 - d) gli inventari;
 - e) il registro delle minute spese;
 - f) il conto consuntivo;
 - g) il registro del conto corrente postale.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il D.S.G.A.

Art. 38 **Modulistica e contabilità informatizzata**

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale stabilisce i modelli e le relative codifiche necessarie per assicurare l'omogeneità e la confrontabilità dei documenti contabili di cui all'articolo 37, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e f) del comma 1 del medesimo articolo 37 la suddetta predisposizione è compiuta d'intesa dall'Assessorato regionale all'Economia e delle finanze.
2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, nell'ambito del proprio sistema informativo, predisponde, aggiorna e implementa appositi applicativi informatici, coerenti con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche e delle eventuali gestioni economiche separate, in collegamento con l'amministrazione scolastica. Nell'ambito del medesimo sistema informativo, L'Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione

COPIA
NON



Professionale predispone, aggiorna e implementa linee guida per la corretta gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche.

3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti, i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa e l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte del Revisore Unico.

Art. 39

Formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile

1. Le istituzioni scolastiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, ai sensi di quanto previsto dagli *articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'*articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005*.

2. Il dirigente scolastico e il D.S.G.A. adottano le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili, anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005* e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'*articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005*.

3. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di dieci anni, dei documenti amministrativo-contabili, ai sensi di quanto previsto dagli *articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005* e dalle Linee guida adottate ai sensi dell'*articolo 71 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005*.

Titolo V

Attività negoziale

Art. 40

Capacità ed autonomia negoziale

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente decreto e dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275* e dell'*articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015*.

3. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

*COPIA
NON
VALIDA*

5. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *de cuius* non siano in contrasto con le finalità istituzionali.

Qualora i predetti atti di liberalità implichino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete ai sensi del comma 2, le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che non si tratti di titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale o che l'atto di liberalità non contenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito.

Art. 41

Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale

1. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 42.

2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economia le di cui all'articolo 21.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 42, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 42

Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o partecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscono la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

COPIA
NON
VALIDA

- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;
 - j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economia le di cui all'articolo 21.
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Art. 43

Procedura ordinaria di contrattazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 2.previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole, ovvero espletare procedure di

COPIA
NON

affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Art. 44

Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
6. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'*articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016* e dalla ulteriore normativa vigente.

Titolo VI

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 45

Revisori dei conti

1. Il riscontro della gestione finanziaria – amministrativa, contabile e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale paritaria cui all'*articolo 16 della L. R. n. 6 del 24/02/2000* è svolto, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n.3 del 17/03/2016, da un Revisore dei Conti scelto in via prioritaria tra il personale in servizio presso i propri uffici, ovvero tra il personale in quiescenza della medesima amministrazione o altro soggetto esterno purchè residente o domiciliato nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica.
 2. L'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale dispone, altresì, in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico del Revisore dei Conti nominato.
 3. L'incarico di Revisore dei Conti ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per la stessa istituzione scolastica regionale paritaria.
- Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico del Revisore dei Conti, si procede ad una nuova nomina con incarico triennale.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 46**Compiti del revisore Unico**

1. Il revisore dei Conti, nell'espletamento delle attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 49, esprime il parere obbligatorio a supporto delle determinazioni del Consiglio d'istituto in ordine all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente decreto.

2. Il revisore dei Conti, con visite periodiche, da compiersi almeno quattro volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica nonché, ove possibile, attraverso l'uso di strumenti informatici che consentono di effettuare controlli a distanza, procede:

- a) alla verifica della regolarità e della corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili;
- b) alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni;
- c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con quelli riportati nei documenti contabili di programmazione e rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- d) alla verifica della attendibilità delle valutazioni di stima del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili nel programma medesimo e nel conto consuntivo;
- e) al riscontro, trimestrale, sulla consistenza di cassa, dei depositi e dei titoli di proprietà, come previsto dall'art. 20, comma 2, lett. G), del D.Lgs 123/2011, richiamato all'art. 72 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
- f) all'analisi finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione, per individuare informazioni circa stabilità, sostenibilità o criticità dell'equilibrio di bilancio;
- g) al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo assegnate all'istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Nell'esame del conto consuntivo della gestione annuale, Il revisore dei Conti:

- a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
- b) rileva ed analizza il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
- c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
- d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili anche in caso di mancanza di verifica del precedente Revisore Unico;
- e) corredata la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

4. Il revisore dei Conti svolge, altresì, su specifico incarico della rispettiva amministrazione di appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica. Egli, inoltre, procede alla verifica del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici e privati, nonché su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attività di rendicontazione.

COPIA
NON

Art. 47.
Esercizio delle funzioni

1. Nell'esercizio della loro funzione, Il revisore dei Conti si attiene ai principi della programmazione, della continuità e del campionamento. I rapporti con le istituzioni scolastiche regionali paritari si uniformano al principio di leale collaborazione.
2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 47 avvengono sulla base di una programmazione annuale stabilita dal revisore dei Conti all'inizio dell'esercizio finanziario e comunicata all'istituzione scolastica. In base a tale programmazione si svolgono le riunioni e le visite periodiche.
3. Le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione del revisore dei Conti di tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle funzioni ed all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 47.
4. Ove possibile, Il revisore dei Conti espleta le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.
5. L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale adotta gli interventi e promuove le opportune iniziative, al fine di assicurare coordinamento e omogeneità d'azione nell'esercizio della funzione del revisore dei Conti.

Art. 48
Verbali

1. L'attività del revisore dei Conti deve essere verbalizzata anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica regionale, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal D.S.G.A. o da un suo delegato e conservato con le modalità di cui all'articolo 37.
2. Il Revisore Unico trasmette all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile, con le medesime modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi.
3. Ai sensi dell'art. 48 della L. R. 28/12/2004, n. 17 comma 3 entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare il Revisore Unico trasmette al Dipartimento regionale Bilancio e tesoro ragioneria generale della Regione – Servizio 3 – vigilanza una relazione semestrale ed una annuale sull'attività svolta.

Titolo VII
Consulenza contabile

Art. 49
Attività di consulenza contabile

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale fornisce alle scuole secondarie regionali assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia amministrativo-contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione finalizzato a supportare, anche attraverso specifiche iniziative formative, la gestione di significativi processi di cambiamento nel mondo scolastico, fornire alle istituzioni scolastiche risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale, nonché sull'utilizzo delle

COPIA
NON



procedure e delle applicazioni a queste correlate, rilevare e valorizzare la condivisione di buone pratiche amministrative tra le istituzioni scolastiche.

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 50

Applicazione delle nuove istruzioni contabili e rinvio

1. Il presente decreto sostituisce il Decreto Assessoriale n. 11/ U.O. XII del 16 gennaio 2002 *"Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche regionali paritarie operanti nel territorio della Regione Siciliana"*, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.
2. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con successivo decreto si provvederà alla definizione delle modalità di rappresentazione dei dati di bilancio, secondo quanto previsto dall'*articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91* ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 6 agosto 2019.

LAGALLA
ARMAO

(2019.35.2532)088

COPIA NON TRATTATA DAL SITO PER LA C

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2019.

Passaggio nell'area della specialistica ambulatoriale interna degli psicologi operanti presso il servizio "Nuovi giunti".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 517/93 e n. 229/99;

Visto il D.L.vo n. 222 del 15 dicembre 2015, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria";

Visto il D.L.vo n. 125 del 20 giugno 2005, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria" ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;

Visto l'art. 9, comma 18, della legge regionale 12 maggio 2017, n. 8, il quale espressamente prevede che "Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente amministrazione penitenziaria, il passaggio nei ruoli del Sevizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125";

Vista la nota prot. n. 63739 del 2 agosto 2017, con la quale l'Assessorato regionale della salute ha richiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Sicilia, nonché alla direzione del centro per la giustizia minorile della Sicilia, l'elenco nominativo degli psicologi operanti nel servizio nuovi giunti degli Istituti penitenziari siciliani alla data del 31 dicembre 2016, con l'indicazione della struttura penitenziaria presso la quale gli stessi svolgono la loro attività, e della tipologia di selezione pubblica indetta dall'amministrazione penitenziaria alla quale hanno partecipato;

Vista la nota prot. n. 64731 del 24 agosto 2017, con la quale l'amministrazione penitenziaria ha trasmesso l'elenco degli psicologi in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso gli Istituti penitenziari della Sicilia nei quali risultava attivo il presidio "Nuovi giunti", specificando che gli psicologi di cui al predetto elenco risultavano preventivamente inseriti negli elenchi compilati dal provveditorato regionale del DAP a seguito di superamento della procedura selettiva di cui all'art. 132, comma 2, del D.P.R. n. 230/00;

Vista la nota prot. n. 4590 del 18 gennaio 2018, con la quale l'Assessorato regionale della salute, nel trasmettere alle Aziende sanitarie provinciali interessate di Palermo e Catania l'elenco degli psicologi inoltrato dall'amministrazione penitenziaria, ha invitato le predette Aziende a comunicare le ore mensili di incarico svolte dagli psicologi in questione in virtù del rapporto convenzionale;

Viste le note prot. n. 2035 del 25 gennaio 2018 e prot. n. 587 del 12 febbraio 2018, con le quali, rispettivamente,

l'ASP di Palermo e l'ASP di Catania hanno dato riscontro alla suddetta richiesta;

Ritenuto di prevedere, a decorrere dall'1 luglio 2019, il passaggio nell'area della specialistica ambulatoriale interna degli psicologi individuati nell'elenco trasmesso dal DAP, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali del 15 dicembre 2015 e s.m.i;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, a decorrere dall'1 luglio 2019, gli psicologi in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso i Presidi "Nuovi giunti" dell'amministrazione penitenziaria della Regione siciliana, individuati negli elenchi trasmessi dalla stessa amministrazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali del 15 dicembre 2015 e s.m.i., transitano nell'area della specialistica ambulatoriale interna presso la medesima Azienda nella quale prestano servizio.

Art. 2

L'attività di assistenza verrà effettuata per un numero di ore mensili equivalente al monte ore mensili di incarico svolte in virtù del rapporto convenzionale con l'amministrazione penitenziaria alla data del 31 dicembre 2016.

L'incarico verrà articolato su turni orari stabiliti dalla direzione aziendale su proposta del direttore dell'Istituto penitenziario, secondo le peculiari necessità dello stesso.

Art. 3

Allo psicologo che, in virtù del presente decreto, transiterà nell'area della specialistica ambulatoriale interna si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi chimici e psicologi) ambulatoriali del 15 dicembre 2015 e s.m.i, comprese le situazioni di incompatibilità nello stesso previste.

Art. 4

Le risorse finanziarie necessarie per il passaggio nell'area della specialistica ambulatoriale interna trovano capienza nei limiti delle somme trasferite dallo Stato alla Regione siciliana ed erogati alle Aziende sanitarie interessate, nonché per le somme residue a carico del Fondo sanitario regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per gli adempimenti di competenza, nonché al responsabile della pubblicazione nel sito dell'Assessorato e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 giugno 2019.

RAZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 29 luglio 2019 al n. 397.

(2019.35.2543)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 19 agosto 2019.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì in esecuzione della sentenza TARS n. 921/2013.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
- VISTA** la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.3, comma 4, della legge n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge regionale n.10 del 27 aprile 1999;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 così come modificato dall'art.11 comma 41 della legge regionale del 09 maggio 2012, n° 26, recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica", nonché il D.P.R.S. 08 luglio 2014, n. 23;
- VISTO** il D. P. Reg. n. 709 del 16/02/2018 con il quale al Dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il D.Dir. n° 259 del 15 marzo 2006 di approvazione del Piano Regolatore Generale del comune di Canicattì (AG);
- VISTA** la nota prot. n. 48064 del 20/11/2018 (D.R.U. prot. n° 20282 del 23/11/2018), con la quale il Comune di Canicattì ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 71/78, in esecuzione della Sentenza Tar Sicilia n. 921/13, la variante al P.R.G. in argomento, per il conferimento di destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniele Gaetana;
- VISTA** la nota Dirigenziale prot. n° 36 del 03/01/2019, con la quale è stata richiesta integrazione della documentazione;
- VISTA** la nota prot. n° 3923 del 29/01/2019, assunta al prot. D.R.U. al n° 2060 del 30/01/2019, di riscontro comunale alla richiesta di integrazione atti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario ad Acta n° 52 del 13/10/2016 di adozione della "Variante Urbanistica del lotto di terreno, sito in contrada Cannarozzo, foglio di mappa 67, particelle n. 2013, 436, 623 e 624 destinato dal P.R.G. a C3.2 (area interessata da PEEP) con il simbolo funzione di "verde attrezzato, parcheggio e viabilità", per effetto della decadenza dei vincoli attualmente zona bianca, a zona omogenea:
- particella n. 213 (quota parte) **Lotto E25** (mq 60,00) area non oggetto di variante
- particella n. 213 (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 220,00) reitera vincolo espropriativo**
- particella n. 436 Lotto E36 (mq 20,00) area non oggetto di variante
- particella n. 623 (quota parte) **Lotto E24** (mq 25,00) area non oggetto di variante
- particella n. 623 (quota parte) **Parcheggio** (mq 65,00) **reitera vincolo espropriativo**
- particella n. 623 (quota parte) **Verde Attrezzato (mq 720,00) reitera vincolo espropriativo**
- particella n. 624 **Parcheggio e Viabilità (mq 140,00) reitera vincolo espropriativo**,
- Ditta proprietaria: Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniele Gaetana, corredata di relativi allegati;
- VISTA** la Sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n. 921/13;
- VISTA** la Certificazione resa dal Responsabile del III Settore riguardante l'aspetto vincolistico relativo all'area interessata dalla variante in oggetto;

VISTI gli atti di pubblicazione, relativi all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della L.R.71/78 e ss.mm.ii.

VISTA la Certificazione prot. n. 47102 del 13/11/2018, di avvenuto regolare deposito presso la Segreteria Comunale di Canicattì del progetto di che trattasi e assenza di opposizioni

VISTA Avviso pubblicato all'Albo pretorio Comunale dal 24/08/2018 al 24/10/2018 (+ 10 giorni), 672 del registro di pubblicazione;

VISTO l'Attestazione prot. n. 45608 del 31/10/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TLC del Comune di Canicattì di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul sito web istituzionale del Comune dal 24/08/2018 al 24/10/2018;

VISTO Certificato prot. n. 46653 del 09/11/2018 di ostensore dell'avviso murale dal 24/08/2018 al 27/01/2018;

VISTA l'Attestazione prot. n. 47019 del 12/11/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TCL di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dal 13/03/2018 al 02/04/2018 dell'avviso relativo al D.A. 13/02/2018, n. 53/GAB dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, pubblicato, altresì, all'Albo Pretorio comunale dal 14/03/2018 al 03/04/2018, n. 266 Reg. Pubblicazione;

VISTA la Certificazione del Segretario Generale del 19/11/2018 che attesta la regolarità del procedimento ex art.3 l.r. n. 71/78 e s.m.i., ex art.39 del D.lgs. n. 33/2013 e l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il Parere favorevole n. 1788 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 rilasciato con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 53/GAb del 13/02/2018 relativo all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica di cui in oggetto reso ai sensi ex art.12 del D.lgs. 125/06 e ss.mm.ii., rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 3008 del 21/02/2018;

VISTA la nota prot. n. 3481 del 19/02/2019 con cui l'Unità Operativa S2.3/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio Reg.le dell'Urbanistica la proposta n° 9/S2.3 del 14/02/2019, formulata ai sensi dell'art.68 della L.R. 10/99, che di seguito si trascrive:

<<Omissis ...

La Ditta ricorrente di cui in oggetto, a seguito della decadenza dei vincoli del P.R.G., ha presentato istanza al Comune per l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica delle aree di proprietà e l'UTC ha demandato la nuova destinazione urbanistica alla stesura del nuovo P.R.G.

Poiché il Comune non ha emanato alcun provvedimento, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione.

Con Sentenza n. 921/13, accogliendo il ricorso n. 252/13 dei ricorrenti, il T.A.R.S. ha obbligato il Comune di Canicattì ad adottare la nuova destinazione urbanistica delle aree interessate, rese "zone bianche" dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione.

Non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato un Commissario ad Acta, dirigente del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

La variante urbanistica per cui il Comune di Canicattì ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza T.A.R.S. n. 921/13 che ha accolto il ricorso proposto dai Sigg. Palermo Angelo, Palermo Giovanna rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete e Palermo Daniela Gaetana, riguardano le aree ubicate in contrada Cannarozzo ed identificate in catasto al foglio di mappa 67, particelle 213 – 436 – 623 e 624.

Dalla proposta di deliberazione e dalla relazione tecnica, allegati alla deliberazione commissariale si evince che:

- il Comune di Canicattì è dotato del Piano di Zona "167" ai sensi della legge 18.04.1962 n. 167 (P.E.E.P.), approvato con deliberazione di C.C. n. 117 del 22.8.1995 e successive varianti approvate con delibera di C.C. n. 34 del 7.4.2004 e delibera di C.C. n. 25 del 17.4.2007;
- allo stato è vigente il P.R.G. (variante generale) approvato con Decreto Dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del C.C. n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008. Il medesimo PRG ha recepito le previsioni e prescrizioni del citata PEEP;

le aree in questione ricadono interamente in zona "C3.2" (Area interessata da PEEP) del PRG e quindi sono interessate dalle previsioni e prescrizioni del medesimo PEEP. In particolare:

- **Particella 213** = Superficie totale mq 280, di cui circa mq 60 sono destinati a quota parte del lotto E25 (porzione "A") e circa mq 220 sono destinati a V.A. – Verde Attrezzato (porzione "B");
- **Particella 436** = Superficie totale mq 20, destinata a quota parte del lotto L32;
- **Particella 623** = Superficie totale mq 810, di cui circa mq 25 sono destinati a quota parte del lotto E24 (porzione "C"), circa mq 65 a parcheggio (porzione "D") e circa mq 720 a Verde Attrezzato (porzione "E");
- **Particella 624** = Superficie totale mq 140, destinata a parcheggio e viabilità.

- le superfici sopra riportate scaturiscono dalle superfici nominali (catastali) delle relative particelle, poiché alcune di queste presentano notevoli differenze rispetto alle superfici reali;
- il TAR con la citata Sentenza n. 921/2013 ha sancito che i vincoli che gravano su dette aree (verde attrezzato, parcheggio e viabilità) non hanno natura meramente conformativa della proprietà privata, come tale, espressione del potere pianificatorio finalizzato alla c.d. zonizzazione del territorio comunale, ma in quanto relativi ad aree specificatamente destinate ad edilizia residenziale pubblica, anche in applicazione della legge n. 162/67, e quindi edificabili previa adozione della stessa legge, hanno natura essenzialmente espropriativa, perché strumentale alla successiva ablazione, con la conseguenza della decaduta dei vincoli con l'inutile decorso del termine quinquennale dell'area divenuta bianca perché rimasta priva di disciplina urbanistica;
 - l'amministrazione comunale, nella considerazione che le opere a servizio del PEEP non sono allo stato attuale del tutto realizzate, ritiene necessario assicurarne la futura attuazione e pertanto conferma per tutte le citate aree in argomento le previgenti destinazioni urbanistiche ritenendo indispensabile reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Sentenza TAR n. 921/2013, gravante sulle particelle **213 – 623 e 624** per come meglio di seguito specificato:

PARTICELLA		DESTINAZIONE		VINCOLO	
N.	Superficie mq	Destinazione	Superficie mq	Conformativo	Espropriativo
213	280	Lotto E25	60	•	
		Verde Attrezzato	220		•
			280		
436	20	Lotto L32	20	•	
623	810	Lotto E24	25	•	
		Parcheggio	65		•
		Verde Attrezzato	720		•
			810		
624	140	Parcheggio e Viabilità	140		•

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 e 4 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta Delegato facendo propria la proposta dell'Ufficio, con Atto deliberativo n. 52 del 13/10/2016 ha adottato, ai sensi dell'art. 3 e 4 della L.R. 27.12.1978, n. 71, in esecuzione della Sentenza n. 921/2013 del 16.4.2013 e Ordinanza n. 101/2014 dell'8.1.2014 del TAR Sicilia, Sez. II Palermo, la variante urbanistica relativa alle aree, oggetto dell'istanza di rinominazione urbanistica proposta dalla ditta Palermo Angelo e altri, ubicate in Contrada Cannarozzo, iscritte all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio – Servizi Catastali – Catasto Terreni, al foglio di mappa 67 particelle 213 – 436 – 623 e 624, ricadenti in zona "C3.2" (Area interessata da PEEP) del PRG, di cui al relativo progetto composto dagli elaborati: Relazione tecnica; Elaborato grafico; Studio Geologico, che costituiscono parte integrante e sostanziale di detto Atto Deliberativo, reiterando il vincolo espropriativo;
- con atto del 24.01.2018 il Comune di Canicattì – Direzione III Gestione Territorio e Ambiente – Servizio Urbanistica ha certificato che le aree interessate dalla variante in argomento **non sono sottoposte a vincoli idrogeologici, paesaggistici ed archeologici**. Ha altresì evidenziato che l'intero territorio del Comune di Canicattì è stato inserito negli elenchi dei Comuni della Sicilia classificati sismici in zona 4, ed ha rilevato che le medesime aree rientrano tra le Componenti del sistema naturale – Sottosistema abiotico – Componenti geomorfologiche (art. 11 delle N.d.A.) – Altopiani (cfr. tav. 20.9 "Componenti del paesaggio") del Piano Paesaggistico. Tuttavia, per le stesse aree non si riscontrano vincoli o limitazioni nelle tavole 21.9 "Beni paesaggistici" e 22.9 "Regimi normativi" dello stesso Piano Paesaggistico, non esigendo quindi allo stato l'acquisizione di parere o nulla-osta;
- con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il proprio parere favorevole n. 1788, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74;
- con D.A. n. 53/GAB del 13.02.2018, notificato al Comune di Canicattì con nota del Servizio 2/DRU – U.O. 2.3 prot. n. 3008 del 21.02.2018, questo Assessorato ha escluso la variante in argomento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006, con le indicazioni riportate nel decreto stesso;
- la variante urbanistica richiesta dal comune di Canicattì, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza TARS n° 921/13, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica alle aree di

- proprietà della ditta Palermo Angelo, Palermo Giovanna rosa, Moncelsi Barbara, Moncelsi Giovanni, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Giuseppe Narsete, Palermo Daniela Gaetana, iscritte all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Agrigento - Territorio - Servizi Catastali - Catasto Terreni, ricadenti al foglio di mappa 67 particelle 213 - 436 - 623 e 624;
- l'amministrazione comunale, nella considerazione che le opere a servizio del PEEP non sono allo stato attuale del tutto realizzate, ritiene necessario assicurarne la futura attuazione e pertanto conferma per tutte le citate aree in argomento le previgenti destinazioni urbanistiche ritenendo indispensabile reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, in conformità alla Sentenza TAR n. 921/2013, gravante esclusivamente sulle particelle **213 - 623 e 624**;
 - per le aree oggetto di nuova destinazione non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate con il PRG vigente per quanto attiene le zone destinate a verde attrezzato, parcheggio e viabilità.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo a n. 213 (quota parte) Lotto E25 (mq 60,00) area non oggetto di variante**
particella n. 213 (quota parte) Verde Attrezzato (mq 220,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 436 Lotto E36 (mq 20,00) area non oggetto di variante
particella n. 623 (quota parte) Lotto E24 (mq 25,00) area non oggetto di variante
particella n. 623 (quota parte) Parcheggio (mq 65,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 623 (quota parte) Verde Attrezzato (mq 720,00) reitera vincolo espropriativo
particella n. 624 Parcheggio e Viabilità (mq 140,00) reitera vincolo espropriativo
per una superficie totale, relativamente alle aree oggetto di variante per reitera vincolo espropriativo, pari a mq. 1.145,00.>>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, reso con il voto n° 147 del 30/07/2019, trasmesso
"Omissis..."

il Consiglio esprime PARERE in conformità alla condivisa proposta dell'Ufficio n. 9/S2.3 del 14/02/2019, facente parte integrante del presente Voto, che la variante urbanistica adottata con deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del consiglio n. 52 del 13/10/2016 e finalizzata alla reitera dei vincoli sia meritevole di approvazione";

RITENUTO di poter condividere il superiore parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 147 del 09/07/2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n° 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 147 del 09/07/2019, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n. 921/13, adottata con delibera del Commissario ad acta n° 52 del 13/10/2016;

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta Parere n. 9/S2.3 del 14/02/2019 resa dall'U.O.S2.3/D.R.U.;
2. Parere C.R.U. reso con il voto n. 147 del 09/07/2019;
3. Deliberazione del Commissario ad Acta n. 52 del 13/10/2016 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - a) Relazione Tecnica, b) Elaborato Grafico, c) Studio Geologico con n. 11 tavole;
4. Certificazione prot. n. 47102 del 13/11/2018 di avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale del progetto di che trattasi e assenza di opposizioni;
5. Avviso pubblicato all'Albo pretorio Comunale dal 24/08/2018 al 24/10/2018 (+ 10 giorni), n. 672 del registro di pubblicazione;
6. Attestazione prot. n. 45608 del 31/10/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TLC del Comune di Canicattì di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti sul sito web istituzionale del Comune dal 24/08/2018 al 24/10/2018;
5. Avviso murale;
6. Certificato prot. n. 46653 del 09/11/2018 di ostensore dell'avviso murale dal 24/08/2018 al 27/01/2018;
7. stralcio della G.U.R.S. n. 34, Parte II, del 24/08/2018;
8. stralcio del quotidiano "La Repubblica" del 24/08/2018;
9. Attestazione prot. n. 47019 del 12/11/2018 dell'Ufficio Servizi Informativi e TCL di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dal 13/03/2018 al 02/04/2018 dell'avviso relativo al D.A. 13/02/2018, n. 53/GAB dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, pubblicato, altresì, all'Albo Pretorio comunale dal 14/03/2018 al 03/04/2018, n. 266 Reg. Pubblicazione;
10. Certificazione del Segretario Generale del 19/11/2018 che attesta la regolarità del procedimento ex art.3 l.r. n. 71/78 e s.m.i., ex art.39 del D.lgs. n. 33/2013 e l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;



11. Parere favorevole n. 1788 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74 rilasciato con nota prot. n. 96689 del 18/05/2018;
12. Decreto Assessoriale n. 53/GAb del 13/02/2018 relativo all'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica di cui in oggetto reso ai sensi ex art.12 del D.Lgs. 125/06 e ss.mm.ii., rilasciato da questo Dipartimento con nota prot. n. 3008 del 21/02/2018;
13. Copia Sentenza T.A.R.S. Sezione Seconda n° 921/13;
14. Copia Ordinanza TAR, Sez. II – Pa, n. 101/2014 dell'8/01/2014 di nomina del Dirigente Generale DRU quale Commissario ad Acta, con facoltà di delega;
15. Copia Ordinanza TAR, Sez. II – PA, n. 1868/2016 del 20/07/2016 di proroga dei termini dell'intervento sostitutivo;
16. Certificazione a firma del Dirigente del III Settore in ordine al regime vincolistico relativo all'area interessata dalla variante in oggetto.

ART.3) Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42.

ART.4) Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART.5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, 19 agosto 2019.

SALERNO

(2019.34.2507)114

COPIA NON TRATTATA DALLA SITO UFFICIALE PER LA COMUNALITÀ

DECRETO 23 agosto 2019.

Approvazione del piano regolatore del porto di Messina e Tremestieri.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. n. 684 dell'1 luglio 1977 – Norme di attuazione dello statuto in materia di demanio marittimo;

VISTA la Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n. 71, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 11 aprile 1981, n. 65;

VISTO la Legge Regionale 29 aprile 1985 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, che introduce nuove modalità di classificazione dei porti di interesse regionale;

VISTA l'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;

VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08 recante disposizioni in materia ambientale;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32, riguardante la gestione dei porti d'interesse regionale;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 22, comma 6, del D.Lgs. a agosto 2016, n. 169, dal quale si evince che i Piani Regolatori Portuali già adottati all'entrata in vigore del suddetto decreto sono approvati nel rispetto della normativa in vigore al momento della loro adozione;

VISTO il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018 con il quale al Dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;

VISTA la nota prot. n. 2963 del 19 marzo 2019, pervenuta il 21 marzo 2019 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 5511, con la quale l'Autorità Portuale di Messina ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 3 della Legge.n.84/94, gli atti ed elaborati relativi al Piano Regolatore Portuale del porto di Messina relativo ai porti di Messina e Tremestieri, revisionati dall'Autorità Portuale al settembre 2010 ed adeguati alle indicazioni e prescrizioni del parere n.5229/08 del 26 novembre 2008 della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e del Voto n.51/2009 del 18 dicembre 2009 del Consiglio Superiore dei LL.PP;

VISTA la nota prot. n. 3062 del 21 marzo 2019, pervenuta il 29 marzo 2019 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 6153, con la quale l'Autorità Portuale di Messina ha trasmesso su supporto informatico quanto già inviato con la nota prot. n. 2963 del 19 marzo 2019

VISTA l'ulteriore nota prot. n. 4807 del 17 maggio 2019, pervenuta il 17 maggio ed acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 20 maggio 2019 al n. 9523, con la quale l'Autorità Portuale di Messina trasmette, ad integrazione di quanto già effettuato con la sopracitata nota prot.n.2963/2019, gli elaborati ulteriormente revisionati (già consegnati *brevi manu* in formato cartaceo in data 16 maggio 2019) a seguito dello stralcio delle aree della Marina Militare e del recepimento dell'accordo fra

Amministrazione comunale e Autorità Portuale di Messina del 05 febbraio 2016, ai sensi dell'art.2 del "Patto per la Falce", nonché alle risultanze del parere motivato di cui al D.A.n.62/GAB del 22 febbraio 2019, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.15 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

VISTO il D.A.n.62/GAB del 22 febbraio 2019 con il quale l'Assessore dell'ARTA nella qualità di Autorità Competente per la VAS ha rilasciato, in conformità al parere ambientale n.36 del 31 gennaio 2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" comprensiva di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art.5 del DPR n.357/1997 relativa al Piano Regolatore del Porto di Messina e Tremestieri, a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni e osservazioni contenute nello stesso parere n.36/2019 della CTS;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Messina n. 109/c del 15 novembre 2007, con cui è stata approvata la proposta n.110 del 05/10/2007 con la quale il Consiglio Comunale ha manifestato il proprio assenso - ai sensi dell'art.5 c.3 della L.n.84/94 - alle previsioni del PR del Porto di Messina, relativo ai porti Messina e Tremestieri, impegnando tuttavia "l'Autorità Portuale a prevedere, nell'ambito del porto di Tremestieri, anche l'area per l'approdo per il traghettamento ferroviario nel sito indicato nello stralcio planimetrico allegato al presente atto, concertando il relativo progetto con l'Amministrazione Comunale e con Rete Ferroviaria Italiana, nell'ambito del più ampio impegno per il riassetto del nodo ferroviario della Città";

VISTA la delibera n. 4 del 27 marzo 2008 dell'Autorità Portuale di Messina avente ad oggetto: "Porto di Messina – Adozione del nuovo Piano Regolatore dei porti di Messina e Tremestieri";

VISTA la nota prot. n. 5229/08 del 26 novembre 2008 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in merito al Piano Regolatore del porto di Messina e Tremestieri ha espresso parere "favorevole con prescrizioni";

VISTE l'Autorizzazione all'inizio dei lavori prot.n.0117793 del 25 maggio 2018 resa dall'Ufficio del Genio Civile di Messina ex art.17 e 18 della L.64/74 per la realizzazione della piattaforma logistica con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri e l'autorizzazione sismica prot.n.117845 del 25 maggio 2018 resa ai sensi dell'ex art.18 della stessa L.64/74;

VISTO il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso con voto n.51 nell'adunanza del 18 febbraio 2009;

VISTO il "Patto per la Falce" del 26/01/2016 tra Regione Siciliana, Autorità Portuale, Comune di Messina ed Università degli Studi di Messina per la semplificazione ed il coordinamento procedurale per l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina;

VISTA la nota prot. n. 9645 del 21 maggio 2019, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 21 maggio 2019, resa ai sensi dell'art.68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

PREMESSO che :

- Il Comune di Messina è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con decreto dirigenziale D.Dir.n.686 del 02/09/2002;
- Il Porto di Messina, classificato di II categoria e I classe, risulta dotato di Piano Regolatore approvato con D.M.n.4411 del 02/04/1953 e successivamente modificato con provvedimento n.129 del 02/02/1959;
- Ai sensi dell'art.10 della L.R.n.65/81 e s.m.i., relativamente ai piani regolatori dei porti di interesse nazionale, il parere della Regione per quanto attiene alla compatibilità delle previsioni dei medesimi con l'assetto del territorio, con le attrezzature pubbliche esistenti e da realizzare sul demanio marittimo e con le infrastrutture di accesso ai porti stessi, è espresso dall'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente;
- Gli artt.5 e 6, della Legge n.84/94 sono stati modificati dagli artt.6 e 7 del D. Lgs. n.169 del 04/08/2016 ai sensi dei quali vengono modificate le norme approvative del "Piano Regolatore del Porto", che diviene "Piano Regolatore di sistema portuale", e istituite le "Autorità di Sistema Portuale" (AdSP) in sostituzione delle "Autorità Portuali";
- Il comma 6 dell'art.22 del D.Lgs.n.169 del 04/08/2016 in tema di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lett.f) della Legge 7 agosto 2015, n.124" tuttavia recita: "Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge n.84 del 1994, nei quali è istituita l'AdSP (Autorità di Sistema Portuale), i piani regolatori portuali che siano già

COPIA
NON
VALIDA

stati adottati dal comitato portuale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione”;

- In applicazione del succitato art.22, comma 6, per l'approvazione del PRP in argomento, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente al momento dell'adozione del PRP in argomento, avvenuta nel 2008 e, pertanto, all'art.5, comma 3, della legge n.84/94 che così recita: *“Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'Autorità Portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. ... Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decoro inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole”;*
- Il comma 4 del medesimo art.5 della Legge n.84/94 stabilisce che: *“Il Piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I (n.d.r. di cui il Porto di Messina risulta classificato), II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla Regione”;*
- A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 4/2008 e del D. Lgs. n.128/2010 si è modificato il quadro normativo in materia ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006, chiarendo che i piani regolatori portuali devono essere sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.116 del 20 Maggio 1994) la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del Torrente Annunziata a quello prospiciente Via Tommaso Cannizzaro;
- Con successivo decreto dello stesso Ministero del 23 ottobre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.267 del 16 Novembre 2006) è stata ampliata la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina includendo anche la parte compresa tra il torrente Larderia (limite nord) e il torrente Guidara (limite sud);
- Con successivo ulteriore decreto dello stesso Ministero del 27 luglio 2015 n.254 è stata ampliata la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, includendo alla già costituita circoscrizione, come in premessa richiamata, l'intero porto di Tremestieri, ricomprensivo le aree demaniali marittime le opere portuali e gli antistanti spazi acquei tra il Torrente Guidara, limite nord, ed il torrente Canneto, limite sud, ricadenti nel Comune di Messina;
- L'Autorità Portuale di Messina ha avviato la redazione del Piano Regolatore del Porto della città e con nota propria n.3692 del 03/04/2006 ha trasmesso al comune di Messina una “proposta di piano” al fine di avviare un dialogo istituzionale con la stessa;
- A seguito dell'esame di detta proposta è stato attivato un tavolo tecnico interistituzionale nel quale sono state intraprese alcune attività ottenendo in sintesi dei risultati che l'Autorità Portuale ha posto alla base per la stesura definitiva del PRP;
- In data 31 agosto 2006 sono state attivate una serie di sedute aperte del Consiglio Comunale di Messina per instaurare un'intesa operativa tra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale, allo scopo di individuare un percorso condiviso finalizzato al recupero e alla bonifica del water front cittadino, a cui hanno preso parte dirigenti e tecnici del Comune e dell'Autorità Portuale;
- In data 06/07/2007 con nota n. 6952, l'Autorità Portuale ha trasmesso all'Amministrazione Comunale copia del PR del Porto di Messina relativo ai porti di Messina e Tremestieri, al fine di ottenere l'intesa prevista dalla Legge n.84/94;
- Con deliberazione n.109/C del 15/11/2007 il Commissario Straordinario ha approvato la proposta n.110 del 05/10/2007 con la quale il Consiglio Comunale ha manifestato il proprio assenso - ai sensi dell'art.5 c.3 della L.n.84/94 - alle previsioni del PR del Porto di Messina, relativo ai porti Messina e Tremestieri, impegnando tuttavia *“l'Autorità Portuale a prevedere, nell'ambito del porto di Tremestieri, anche l'area per l'approdo per il traghettiamento ferroviario nel sito indicato nello stralcio planimetrico allegato al presente atto, concertando il relativo progetto con l'Amministrazione Comunale e con Rete Ferroviaria Italiana, nell'ambito del più ampio impegno per il riassesto del nodo ferroviario della Città”*;
- Il nuovo Piano Regolatore del porto di Messina relativo ai porti di Messina e Tremestieri ha ottenuto l'intesa datata il 21/11/2007, tra il Comune di Messina e l'Autorità Portuale di Messina, ai sensi ex art.5 c.3 della Legge n.84/94;

COPIA
NON

- Con Delibera n.4 del 27/03/2008 il Comitato Portuale ha adottato il nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Messina relativo ai porti di Messina e Tremestieri ex art.5 c.3 della Legge 84/94;
- Con nota prot. n. 2407 del 04/03/2009 l'Autorità Portuale di Messina ha trasmesso al Consiglio Superiore dei LL.PP per esame e parere gli atti ed elaborati del PRP di Messina, sul quale lo stesso CS si è espresso con voto n.51 del 18/12/2009 con prescrizioni;
- In seguito alle prescrizioni contenute in detto voto n.51/2009 del C.S.LL.PP. nonché a quelle contenute nel parere n.5229/08 del 26/11/2008 della Soprintendenza ai BB.CC.AA., l'Autorità Portuale di Messina ha provveduto all'adeguamento del PRP redigendo nel settembre del 2010 la versione aggiornata di detto Piano, che tiene conto anche degli avanzamenti procedurali per l'approdo di Tremestieri a seguito dell'Ordinanza di Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3633/2007 (finalizzata all'accelerazione di interventi volti a migliorare la qualità del traffico della città di Messina) e delle determinazioni della Sentenza del CGA n.91 del 25/01/2010 per alcune aree della zona Falcata nella quale viene ribadita la destinazione d'uso vincolata alla realizzazione del "Punto franco" ex L. n.191 del 1951;
- In data 26/01/2016 è stato sottoscritto il documento denominato "Patto della Falce" tra l'A.P. ed il Comune di Messina con il quale gli stessi si sono impegnati per la ridefinizione dei "parametri urbanistici del PIO (Piano d'Inquadramento Operativo) della zona denominata FAL 3 del PRP, specificando indici, standards e norme di attuazione da applicare all'interno di quelle già previste in modo generico dallo stesso PRP", al fine di fornire precise e concordate indicazioni per la redazione del PIO quale strumento di attuazione dello stesso PRP. I contenuti dell'accordo interistituzionale sono orientati a ridurre la quantità edificatoria ritenuta eccessiva in rapporto alle aree disponibili e all'assetto delle stesse con la rimodulazione delle destinazioni d'uso previste dal PRP connotate da insediamenti ad alto carico urbanistico;
- Con D.A.n.62/GAB del 22/02/2019 l'Assessore dell'ARTA nella qualità di Autorità Competente per la VAS ha rilasciato, in conformità al parere ambientale n.36 del 31/01/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il *parere motivato* ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" comprensiva di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art.5 del DPR n.357/1997 relativa al Piano Regolatore del Porto di Messina e Tremestieri, a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni e osservazioni contenute nello stesso parere n.36/2019 della CTS;

...Omissis...

CONSIDERATO che:

Dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dall'Autorità Portuale appare conforme a quanto previsto, dall'art.5, comma 3, della legge n.84/94 per i porti di rilevante interesse nazionale. In particolare sono stati acquisiti:

-l'Intesa datata il 21/11/2007, tra il Comune di Messina e l'Autorità Portuale di Messina successiva a quanto assentito dal Consiglio Comunale sulle previsioni del PR del porto di Messina, relativo ai porti di Messina e Tremestieri ed approvato con atto commissoriale n.109/c del 15/11/2007 ai sensi dell'art.5 c.3 della L.n.84/94;

-il parere prot.n.5229/08 del 26/11/2008 con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul PR del Porto di Messina.

-il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n.51/2009 nell'adunanza 18/12/2009;

-il D.A.n.62/GAB del 22/02/2019 con il quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente nella qualità di Autorità Competente per la VAS ha espresso il parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i., con prescrizioni e osservazioni contenute nel parere n.36 del 31/01/2019 della CTS relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. In particolare, tra le prescrizioni e osservazioni, risultano di rilevanza urbanistica, lo stralcio dall'ambito del PRP delle aree in uso alla Marina Militare, le modifiche conseguenti alle intese del "Patto della Falce" che recano un aumento delle aree libere e la riduzione dei volumi di edificabilità, nonché le prescrizioni riguardanti la zona ricadente nella ZPS e la fascia dei 200 metri contigui ad essa, le quali non possono essere oggetto di alcun tipo di intervento di modifica fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria;

L'Autorità Portuale ha provveduto alla redazione del nuovo PRP per ovviare alle molteplici questioni che la città di Messina pone in relazione con il suo Porto, determinate da una parte da

COPIA
NON
VALIDA

una città cresciuta in seno alla quale la stessa ha sviluppato nuovi interessi e dall'altra l'incremento di traffico viabilistico determinato dal porto sulla città in ordine alle molteplici attività portuali proprie ed indotte. La diversa velocità di trasformazione dell'area portuale rispetto alla città, ha fatto sì che negli anni, il porto sia configurato come un sistema chiuso e separato dalla città che ha portato la consequenziale mortificazione del rapporto tra la città con il mare. Il Porto di Messina, classificato di II categoria e I classe come sopra già specificato, risulta dotato di Piano Regolatore approvato nel 1953 e modificato con provvedimento n.129/1959, il quale nonostante negli anni ha subito le modifiche apportate con la Variante del 1984 approvata con Decreto del Ministero dei LL.PP. dell'11/03/1985, risulta oggi vetusto alle questioni di carattere urbano della città nonché a quelle tipiche dei porti, le quali hanno prodotto delle criticità di carattere urbano e portuale che possono essere di seguito sintetizzate:

- l'uso improprio della penisola del porto chiamata "zona Falcata" in posizione baricentrica rispetto alla città ed allo stretto, in quanto il vastissimo parco ferroviario nonché impianti, depositi e magazzini insediamenti abusivi ricadenti nella stessa e il grande "campus" riservato alla Marina Militare rendono la zona interdetta all'uso pubblico, ricca di storia, reperti archeologici, monumenti simbolici ecc.;
- la localizzazione del terminale dei traghetti per l'attraversamento dello stretto collocato nella rada S. Francesco, apportando notevole degrado del litorale dello stesso ed il consequenziale nutrimento del traffico cittadino;
- la presenza dei padiglioni della Fiera di Messina, scarsamente utilizzati, i quali trovansi in pessime condizioni e, racchiusi in un recinto, rendono inaccessibile uno dei luoghi più ambiti del lungomare cittadino;

A queste criticità si aggiunge che il PRP vigente è vetusto non solo perché inadeguato alle crescite del traffico marittimo in particolare del traffico crocieristico e dello sviluppo delle autostrade del mare ed anche perché le previsioni di detto Piano si sono da tempo compiute senza lasciare spazio ad ulteriori sviluppi, ma soprattutto perché non tiene conto della necessità di ridistribuire i traffici marittimi del polo di Messina con gli altri poli di Tremestieri e Milazzo, sottoposti anch'essi alla competenza dell'Autorità Portuale messinese.

A fronte di quanto rappresentato, il Piano portuale in argomento persegue l'obiettivo generale di affrontare le problematiche dell'ambito storico del porto di Messina e di quelle estese nell'ambito del porto di Tremestieri, località anch'essa oggetto del PRP in argomento, che trovasi al confine meridionale della città e sulla quale si vuole dirottare il traffico di traghettamento dello Stretto, dal centro della città verso un punto di connessione diretta con il sistema autostradale per il necessario potenziamento dello scalo messinese (previsto già dal 2006 con la costruzione di una nuova darsena). Alla luce di dette problematiche il nuovo PRP si propone:

1. come "piano di razionalizzazione" attraverso azioni risolutive finalizzate al riordino delle funzioni principali dell'attività portuale in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli spazi, migliorandone l'utilizzo degli stessi;
2. come "piano di potenziamento infrastrutturale", volto :
 - al miglioramento dei servizi offerti;
 - all'ottimizzazione dei flussi interconnessi alla viabilità urbana abbattendo i punti critici dello stato di fatto, attraverso la definizione dell'assetto stradale esistente (che interessa la Via Vittorio Emanuele II e parte della via S. Raineri) che di progetto con la realizzazione del sottovia (che collega, attraversando il sedime ferroviario, la rotonda ubicata in Via S. Raineri all'incrocio tra la via Vittorio Emanuele II e il Viale S. Martino) conferendo sia al porto che alla città la fluidificazione del traffico locale;
 - al migliore sfruttamento delle cubature mediante demolizione di edifici non recuperabili ed alla realizzazione di strutture più funzionali maggiormente integrate nel tessuto urbano cittadino.

Con dette azioni si vuole ridefinire un equilibrato sistema di rapporti aprendo maggiormente il porto alla città, individuando e progettando quelle aree di interfaccia "città-porto – Waterfront" senza comprometterne le funzioni portuali e la necessaria sicurezza dello stesso.

Gli ambiti portuali definiti dal PRP di Messina sono due e distinti in quello storico (che si estende davanti alla città tra le foci dei torrenti Annunziata e Portalegni) e quello più isolato, a sud, in località Tremestieri. I suddetti ambiti sono suddivisi ulteriormente in due tipologie di sottoambito: *Porto Operativo (POM –POT); Interazione Città-Porto (WAT – FAL)*.

Il Piano prevede quattro diversi sottoambiti così denominati:

Sottoambito del Porto Operativo di Messina (POM) allocato all'interno della cosiddetta zona

COPIA
NON

Falcata in un'area in cui si prevede la riorganizzazione delle banchine e degli spazi a terra (POM 1 – Terminale crociere; POM 2 – Terminale aliscafi e navi veloci; POM 3 – Terminale ferroviario; POM 4 – Porto Mercantile; POM 5 – Costruzioni e riparazioni navali);

Sottoambito del Porto Operativo di Tremestieri (POT) localizzato a circa sette Km a sud del POM ove è prevista la riorganizzazione della darsena esistente e la formazione di una nuova darsena (POT 1 – Terminale dello Stretto; POT 2 – Manutenzioni navali);

Sottoambito di Interazione Città-Porto denominato "Waterfront" (WAT), localizzato a nord della foce del Boccetta fino alla foce del torrente Annunziata, destinato al diponto nautico (WAT 1 – Diponto nautico; WAT 2 – Parco culturale e ricreativo; WAT 3 – Giardini pubblici);

Sottoambito di Interazione Città-Porto denominato "La Falcata" (FAL) localizzato lungo le aree che si affacciano sullo Stretto destinata al recupero di funzioni urbane e del rapporto della città con il mare (FAL 1 – Mobilità e verde connettivo; FAL 2 – Parco Archeologico; FAL 3 – Polo Terziario; FAL 4 – Parco scientifico marino).

RITENUTO che:

Possono essere condivise le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere prot.n.51/2009 del 18/12/2009, che costituisce parte integrante della presente proposta di parere, in particolare per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e quelli relativi alla viabilità ed accessibilità, fermo restando che tutte le previsioni del Piano Regolatore portuale esterne alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, restano di competenza della pianificazione urbanistica comunale, o dovranno essere oggetto di appositi accordi di programma.

Per quanto attiene al D.A. n.62/GAB del 22/02/2019 con il quale l'Assessore al Territorio ed Ambiente nella qualità di Autorità Competente per la VAS ha espresso il parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i., con prescrizioni e osservazioni contenute nel parere n.36 del 31/01/2019 della CTS relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, risultano, in particolare, di rilevanza urbanistica:

- le prescrizioni e osservazioni riguardanti lo stralcio dall'ambito del PRP delle aree in uso alla Marina Militare;
- le modifiche conseguenti all'Accordo datato 5/02/2016 tra Amministrazione comunale ed Autorità Portuale di Messina del "Patto della Falce" :
 - A. *La fascia di concentrazione edilizia deve essere adiacente alla strada e non superare una profondità di 25 m dal suo margine;*
 - B. *L'edificazione della cortina stradale deve essere discontinua e prevedere adeguati varchi liberi che garantiscano la piena permeabilità visiva e l'accessibilità al mare;*
 - C. *Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire condizioni di sicurezza in caso di mareggiate;*
 - D. *La cubatura massima consentita non dovrà superare i 25.000 mc;*
 - E. *L'altezza degli edifici non dovrà superare i 15 m*
- le prescrizioni riguardanti la zona ricadente nella ZPS e la fascia dei 200 metri contigui ad essa, le quali non possono essere oggetto di alcun tipo di intervento di modifica fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria dell'esistente.

RILEVATO che:

L'Autorità Portuale ha provveduto a produrre gli elaborati tecnici sopraelencati di cui alla nota prot. 4807/2019 revisionati a seguito dello stralcio delle aree della Marina Militare e del recepimento dell'accordo fra Amministrazione comunale e Autorità Portuale di Messina del 05/02/2016 del "Patto della Falce", nonché tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al D.A.n.62/GAB del 22/02/2019, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.15 del D.Lgsn.152/2006 e s.m.i..

Per quanto sopra premesso, visto, considerato e ritenuto il nuovo Piano Regolatore portuale, appare suscettibile di approvazione, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art.5, comma 3, della Legge n. 84/94 e dell'art.10 della L.R.n.65/81 e s.m.i. e dell'art.58 della L.R.71/78 si propone al CRU il presente

Parere favorevole

sul nuovo Piano Regolatore del Porto di Messina, adottato con delibera n.4 del 27/03/2008 dell'Autorità portuale avente oggetto "Porto di Messina. Adozione del nuovo Piano Regolatore dei porti di Messina e Tremestieri" con il rispetto delle prescrizioni derivanti dal parere favorevole con

COPIA
NON
VALIDA

prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, prot.n.5229/08 del 26/11/2008; dal parere prot.n.51/2009 del 18/12/2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal D.A.n.62/GAB del 22/02/2019 con il quale è stato espresso il parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i., con prescrizioni e osservazioni contenute nel parere n.36 del 31/01/2019 della CTS, che costituisce parte integrante del suddetto D.A., relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, con l'ulteriore precisazione che tutte le previsioni del Piano regolatore portuale esterne alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, restano di competenza della pianificazione urbanistica comunale o dovranno essere oggetto di appositi accordi di programma>>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n.148 del 24 luglio 2019, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Vista la nota del Servizio 3 - U.O. 3.1 del D.R.U. prot. 9645 del 21/05/2019 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica in epigrafe unitamente alla proposta di parere n. 8 del 21.05.2019 con la quale l'U.O. 3.1/S3/DRU ha ritenuto che il Piano Regolatore Portuale del porto di Messina e Tremestieri, adottato con Delibera dell'Autorità portuale di Messina n. 04 del 27/03/2008, sia meritevole di approvazione nei termini dei considerata del medesimo parere ed alle condizioni contenute nei pareri preliminari resi dagli Enti preposti sul medesimo piano.

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere.

Sentita nel corso della seduta del 13/06/2019 l'Autorità portuale di Messina che ha illustrato obiettivi, finalità e contenuti del Piano Regolatore Portuale.

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio.

Sentiti i relatori che, a seguito di sopralluogo del 20/06/2019 e lavori di commissione del 09/07/2019 svolti presso la sede dell'ARTA (presenti: Ing. Salvatore Cirone, Arch. Rosa Anna Liggio, Dott.ssa Geol. Giuseppa Pollina, Dott. Agr. Riccardo Perricone, Arch. Giovanni Lazzari, Prof.ssa Marina Arena) – e del 16/07/2019 presso la sede della Soprintendenza di Messina (presenti: Arch. Mirella Vinci, Arch. Marisa Mercurio, Ing. Salvatore Cirone, Arch. Rosa Anna Liggio, Dott.ssa Geol. Giuseppa Pollina, Dott. Agr. Riccardo Perricone, Arch. Giovanni Lazzari, Prof.ssa Marina Arena, Dott. Giacomo Amico, Dott. Geol. Anna Maria Trio), in data odierna hanno illustrato il Piano manifestando l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio, apportando alla stessa alcune modifiche, precisazioni ed integrazioni derivanti dai suddetti lavori di Commissione che di seguito si espongono:

Si premette che:

Il Piano Regolatore del Porto di Messina abbraccia un'area di grande complessità caratterizzata dalla compresenza di valori storico-culturali, architettonici, ambientali e paesaggistici e, al contempo, numerose funzioni strettamente legate ad attività portuali e urbane. Tale articolato inviluppo funzionale per poter essere compreso e ben governato va ricondotto all'interno del "sistema waterfront" interpretato nelle sue continue interconnessioni ma anche interferenze tra porto e città, e in relazione al suo inscindibile rapporto identitario col mare dello Stretto. In questo contesto un riferimento particolare va riservato all'area della "Falce" in cui si affaccia il porto storico e che rappresenta – con la sua carica simbolica e con tutte le sue contraddizioni riconducibili allo stato di degrado e abbandono in cui versa – il simbolo stesso di Messina a partire dalla sua forma e dall'antico nome della città.

Per quanto sopra descritto il PRP di Messina, alla luce della continua interazione urbana con la parte più pregiata della città nel suo affaccio a mare e nella sua fruizione pubblica, può e certamente deve rappresentare uno strumento fondamentale per il raggiungimento di un assetto territoriale equilibrato e coerente, in grado di sostenere la riqualificazione del waterfront e di supportare la definizione di un modello di sviluppo sostenibile integrandolo con gli strumenti urbanistici e di programmazione facenti capo ad altri Enti. Pertanto, pur essendo il PRP un piano di settore, il contesto in cui è chiamato a operare richiede una verifica attenta della compatibilità delle sue previsioni con l'assetto del territorio, con le attrezzature pubbliche esistenti e da realizzare sul demanio e con le infrastrutture di accesso ai porti stessi (art. 10, LR 65/81).

Il PRP di Messina ha avuto un lungo iter procedurale durante il quale si è confrontato con i temi del momento e il succedersi di ipotesi progettuali, a livello urbano e territoriale, nel tempo accantonate dalle scelte politiche; all'epoca dell'impostazione del Piano la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (v. Tav. A1 – Inquadramento territoriale), prevista entro il 2012, era data

COPIA
NON
VALIDA

per certa e la sua realizzazione avrebbe determinato uno stravolgimento nell'assetto complessivo del traghettamento e, conseguentemente, del sistema portuale. Il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi l'ipotesi di fondo da cui parte il ragionamento del PRP e le sue previsioni generali legate alle infrastrutture e alle ricadute sulla mobilità locale e territoriale; nonostante la mancata realizzazione del Ponte, poiché il Piano aveva preso in considerazione l'ipotesi che una quota significativa della movimentazione di mezzi gommati e passeggeri avrebbe potuto continuare ad usare i traghetti, l'impalcatura dello stesso in tema di mobilità e trasporti ha comunque mantenuto un equilibrio nella sua visione strategica generale.

L'avvio del PRP risale al 2006, con successiva approvazione della proposta nel 2007 da parte del Commissario Straordinario del Comune di Messina e quindi con l'adozione da parte del Comitato Portuale nel 2008; nel 2010 l'Autorità Portuale ha prodotto un adeguamento in seguito a prescrizioni, avanzamenti procedurali e determinazioni del CGA nel frattempo intervenute.

Nel 2016 il PRP viene sottoposto a un ulteriore aggiornamento a seguito della sottoscrizione dell'accordo interistituzionale – Regione Siciliana, Autorità Portuale di Messina, Comune di Messina e Università degli studi di Messina – denominato "Patto per la Falce" (26/01/2016) diretto alla «adozione di tempestive e risolutive misure finalizzate alla riqualificazione ed al rilancio economico, culturale ed ambientale dell'area portuale del comune di Messina». Nel Patto, oltre ad accordi relativi all'accelerazione del processo approvativo del PRP, all'art. 2, Amministrazione Comunale di Messina e Autorità Portuale si obbligano a definire i parametri urbanistici del PIO (Piano d'Inquadramento Operativo) della zona denominata FAL 3, «specificando indici, standard e norme di attuazione da applicare all'interno di quelle già previste in modo generico dal PRP»; nel conseguente "Accordo tra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale di Messina ai sensi dell'articolo 2 del Patto per la Falce" (05/02/2016) i contenuti espressi al suo interno costituiscono «vincolo immodificabile per la redazione e l'attuazione del PIO della FAL 3 del PRP di Messina, da porsi, dunque, a fondamento della redazione del rapporto ambientale della VAS (...) – in fase di predisposizione da parte dell'Autorità Portuale – giusto art.3, comma 3, del già citato "Patto per la Falce", i contenuti del presente accordo dovranno essere recepiti come vincolo immodificabile nel rapporto ambientale e nel parere motivato esitato dall'Autorità competente».

Si rileva che:

Il citato accordo interistituzionale del 2016 ha contribuito ad aggiornare i principi e contenuti del PRP rispetto ai temi della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché del contenimento del consumo di suolo e della compatibilità degli interventi da inserire nella Zona Falcata, il cui valore, viene ricordato anche nel parere della Soprintendenza di Messina del 2008: "La penisola di S. Raineri si configura come un elemento storicamente prioritario di specificità del paesaggio naturale ed antropizzato" e al punto "Caratteri paesaggistici" nel presente parere.

I contenuti del Patto per la Falce sono divenuti parte integrante del PRP e vengono riportati in vari passaggi della documentazione (Relazione Ambientale, Relazione di Piano, NTA,...) come, ad esempio, nel paragrafo 8.1.5 "Misure di mitigazione degli impatti sul Paesaggio e patrimonio culturale", pagg. 160 e 161, del "Rapporto Ambientale SNT giugno 2016 della VAS applicata al PRP di Messina (Revisione PRP aprile 2008 adeguata alle indicazioni della Delibera di adozione n. 4 del 27/03/2008 del Comitato portuale di Messina - Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 18 dicembre 2009)", in cui è scritto:

«Come emerso nell'ambito dell'Accordo tra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale di Messina (art. 2 Patto per la Falce), le quantità edificatorie attualmente previste per la zona FAL 3 dal PRP risultano eccessive essendo a ridosso di grandi edifici di interesse storico-architettonico e di una fascia di arenile di poche decine di metri; allo stesso tempo, lo spettro di destinazioni d'uso attualmente ammesse dal PRP, comprende anche funzioni attrattive ad alto carico urbanistico che più congruamente potrebbero collocarsi entro gli edifici specialistici da recuperare nella stessa area e in altre aree di trasformazione urbana, a partire dal contiguo PIAU.

L'area presenta una condizione di elevata sensibilità ambientale e paesaggistica ed è compresa nella fascia dei 150 m. dalla linea di battigia ed è dunque oggetto di vincolo di inedificabilità. Viste le peculiarità dell'area e la necessità di lasciare ampi spazi attorno ai monumenti esistenti, le quantità edificatorie consentite dovranno essere ulteriormente diminuite rispetto a quanto previsto dal PIAU (IUT pari a 0,2 mq/mq) e utilizzate con i seguenti accorgimenti:

- la fascia di concentrazione edilizia deve essere adiacente alla strada e non superare una profondità di 25 m. dal suo margine;

COPIA
NON

- *l'edificazione della cortina stradale deve essere discontinua e prevedere adeguati varchi liberi che garantiscano la piena permeabilità visiva e l'accessibilità al mare;*
- *gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire condizioni di sicurezza in caso di mareggiate;*
- *la cubatura massima consentita non dovrà superare i 25.000 mc;*
- *l'altezza degli edifici non dovrà superare i 15 m.*

Inoltre, per le aree ricomprese nell'ambito FAL 3 ed in riferimento all'art. 4.1 "DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMESSE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI" delle NTA, le funzioni dovranno essere rigorosamente comprese tra:

- E - attività terziarie E1 -commercio e ristorazione vendita di beni e prodotti al dettaglio, agenzie varie (servizi bancari, di intermediazione, viaggi, ecc.); preparazione e somministrazione di cibi e bevande.*
- E2 - culturali ed espositive attività museali e biblioteche, centri per congressi, esposizioni, sale per spettacoli, mostre, e similari.*
- E3 -scientifiche e di ricerca pubblica istruzione, attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica, divulgative e similari.*
- E4 -ricreative e ludiche spettacoli e giochi al chiuso ed all'aperto, giochi per ragazzi e bambini.*
- E7 - uffici pubbliche amministrazioni sedi amministrative ed operative dell'Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogane, Vigili del Fuoco, A.S.L., Enti Locali, eccetera.*
- I - aree di rispetto*
- I1- verde attrezzato giardini pubblici con piantumazioni, aiuole e trattamenti a prato, con attrezzature per la sosta, il ristoro, i giochi, percorsi pedonali e arredi (fontane, gazebo, panchine, ecc.);*
- I2 - verde di rispetto aree verdi non attrezzate di rispetto alle strade e ai corsi d'acqua;*
- I3 - spazi e percorsi pedonali spazi aperti destinati al libero transito pedonale e pubblico con attrezzature e arredi per la sosta e il ristoro;*
- I4 - assi verdi prospettive di grande impatto visivo, realizzate con più filari di alberi, aiuole e trattamenti a prato.*
- H - attività sportive*
- H5 - sport nautici attività di formazione, addestramento, agonistiche, sociali nel campo degli sport nautici (vela, canottaggio, diving, surf, waterpolo, pesca amatoriale e simili); alaggio e varo di imbarcazioni sportive;*
- H6 - impianti sportivi esercizio di attività sportive prevalentemente non nautiche.*
- G - mobilità*
- G3 -parcheggi sosta di automezzi ed automobili in aree pubbliche e/o soggette a restrizioni d'uso; a raso se non indicato diversamente.»*

Con D.A.n.62/GAB del 22/02/2019 l'Assessore dell'ARTA ha rilasciato il parere motivato relativamente al processo di "Valutazione Ambientale Strategica" del PRP di Messina a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e osservazioni contenute nello stesso parere n. 36/2019 della CTS tra cui il recepimento integrale del Patto per la Falce (così come condiviso e fatto proprio come misure di mitigazione alle pagg. 50 e 51).

Di contro, dall'esame degli atti ed elaborati emerge che:

L'aggiornamento delle previsioni del PRP rispetto alle nuove destinazioni, non è avvenuto in maniera completa e coerente in tutta la documentazione (Relazione generale e di sintesi, Elaborati grafici, Norme Tecniche di Attuazione) e ciò si ripercuote sulla chiarezza dell'impostazione del piano stesso ingenerando livelli di incoerenza interni tra gli elaborati.

Inoltre per quanto riguarda gli Elaborati grafici, in alcuni casi la scelta di utilizzare come base cartografica quella contenente le "ipotesi progettuali (B5)", di cui la commissione non tiene conto in quanto tali ipotesi progettuali non vengono prese in esame, induce a una lettura poca chiara dello stato di fatto, lasciando anche emergere delle contraddizioni – che a seguire verranno preciseate – con quanto sottoscritto nell'accordo ed espresso nella documentazione.

Pertanto i documenti e gli elaborati grafici revisionati a seguito dello stralcio delle aree della Marina Militare e del recepimento dell'Accordo fra Amministrazione Comunale e Autorità Portuale di Messina del 5/02/2016 nonché alle risultanze del parere motivato di cui al D.A.n.62/GAB del 22/02/2019 secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art 15 del D.Lgsn.152/2006 e s.m.i. non

COPIA
NON

risultano del tutto coerenti con i contenuti relativi al Patto per la Falce e del citato DA, per i quali si verificano dei passaggi contraddittori come ad esempio:

- all'interno dello stesso "Rapporto Ambientale SNT – giugno 2016" le simulazioni (1/B, 2/B, 3/B, 4) del Cap. 11, pag. 168, che prevedono la funzione H1 in contrasto con quanto affermato nei paragrafi **§3.6.4 e §8.1.5.**

- all'interno della "Proposta di Piano – relazione di sintesi (marzo 2006, revisione maggio 2019)" dove a pag. 14 al punto "Recupero urbanistico ed edilizio di tutta l'ampia fascia esterna della Falcata" si fa riferimento alla "collocazione di un piccolo porticciolo per la nautica da diporto, connesso e funzionale alle strutture ricettive ed alberghiere...", riportando funzioni non più presenti.

- all'interno delle Nta par. 2.4.3, pagg. 21 e 22, Area funzionale FAL 3 – Polo terziario "...approdi per imbarcazioni da diporto... Per il porto turistico varranno..." anche questo non coerente con quanto affermato nello stesso paragrafo sottolineato e in maiuscolo: **"IN OGNI CASO VALGONO E PREVALGONO SU QUALSIASI ALTRA NORMA, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLO "ACCORDO FRA AMMINISTRATZIONE COMUNALE E AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL "PATTO DELLA FALCE DEL 26.01.2016 QUI DI SEGUITO RIPORTATE..."**

- i contenuti del Patto per la Falce, sempre riportati nel par. 2.4.3., vengono inseriti in maniera parziale omettendo la parte riferita a indici e standard (comunque riportati in maniera completa nel già citato Rapporto ambientale e comunque riportati nel parere VAS e fatti propri dalla Commissione divenendo prescrittivi).

- i contenuti delle NTA, art. 4.1 non rispecchiano quanto contenuto nel Patto per la Falce e neanche quanto contenuto nel Rapporto Ambientale al citato paragrafo "Misure di mitigazione degli impatti sul Paesaggio e patrimonio culturale" e nello stesso parere VAS.

- all'interno degli Elaborati grafici in alcune parti non coerenti e adeguati in maniera imperfetta alle prescrizioni della Commissione VAS, riportando anch'essi funzioni non più presenti a seguito del Patto del 2016.

- all'interno dell'art. 4.1 delle NTA, nell'area funzionale FAL 3 la superficie dell'area considerata è quella delle ipotesi di progetto e comprende una parte attualmente inesistente (un braccio di mare che nel progetto è occupato dai moli per l'attracco delle imbarcazioni) pari a circa 44.300 mq. Pertanto, nella FAL 3, la superficie territoriale attualmente esistente è in realtà di 69.700 mq (114.000 mq – 44.300 mq), comprensiva della battigia.

Per quanto sopra rilevato i relatori recependo tutte le prescrizioni e condizioni degli Enti preposti e del richiamato Patto per la Falce, in quanto parte integrante del PRP, al fine di evitare confusioni e fraintendimenti, precisano che in caso di discordanza tra quanto contenuto nei superiori Atti e nel Patto della Falce e quanto espresso nella documentazione del PRP (Relazione generale e sintetica, Elaborati grafici, NTA) prevarranno i contenuti dei primi e ciò che non risulterà coerente dovrà conseguentemente essere aggiornato in fase di adeguamento al decreto approvativo.

In ordine alle previsioni del Piano i Componenti della Commissione, nel ribadire che – come riportato nel parere espresso dall'Ufficio – «fermo restando che tutte le previsioni del Piano regolatore portuale esterne alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, restano di competenza della pianificazione urbanistica comunale, o dovranno essere oggetto di appositi accordi di programma» ritengono che, in linea generale, possano essere condivise le valutazioni dell'U.O.3.1/DRU espresse in merito all'approvazione del nuovo PRP di Messina con le ulteriori precisazioni, modifiche e prescrizioni che di seguito si rassegnano:

Sottoambito della Falcata (FAL)

- *Area funzionale Fal 1.* Si integra il parere dell'Ufficio con la seguente prescrizione: il mantenimento della strada esistente e che eventuali nuove strade di progetto dovranno essere definite in sede di PIO.

- *Area funzionale Fal 3.* L'importanza della zona falcata, già sottolineata nelle sua valenze culturali, storiche e architettoniche, viene ulteriormente affermata nei suoi valori ecologici, ambientali e paesaggistici dall'analisi condotta dal Dott. Agr. Riccardo Perricone che a seguito del sopralluogo e della lettura degli elaborati di piano, nonché di ulteriori supporti analitici e della verifica delle aree tramite piattaforma "Google Earth pro" rappresentata che:

La linea di costa del dorso est della Falce, ricadente nel Sottoambito di interazione Città-Porto "Falcata" (FAL 2, FAL 3, FAL 4) del PRP, presenta una fascia di spiaggia sabbiosa nella quale è ancora riconoscibile un sistema dunale embrionale in parte abbozzato e privo di vegetazione, ma in alcuni tratti più profondo nel quale si è insediata una vegetazione pioniera tipica delle specie

COPIA
NON
VALIDA

alofite. A seguito della bonifica, il cui iter è già stato avviato iniziando dall'ex-degassifica Smeb, si potrà guadagnare una più ampia fascia costiera nella quale sarà possibile ricostituire il sistema dunale originario, consentendo anche una rinaturazione ed un recupero all'uso balneare con un vantaggio per l'attività turistica e per la stessa popolazione messinese. I sistemi dunali costituiscono, infatti, allo stesso tempo un argine naturale alle acque alte, una protezione per gli ambienti di retrospiaggia e un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e quindi di contrastare in parte gli effetti dell'erosione. Da qui l'importanza della manutenzione e valorizzazione di tali sistemi, ricordando che al loro buono stato di conservazione è intimamente legato quello degli altri ambienti connessi, i quali, oltre alla funzione strettamente ecologica, rivestono anche un notevole valore economico.

In virtù di tali considerazioni e con l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, la necessità di reperire aree da destinare ad uso pubblico data la carenza di parchi urbani all'interno della città, si condivide il parere dell'Ufficio e si integra con quanto segue:

Si precisa comunque che le funzioni e attività ammesse nelle aree ricadenti nell'ambito FAL 3, normate dall'art. 2.4 "Sottoambito della Falce (FAL) e dall'art. 4.1 "Disciplina delle funzioni ammesse e degli interventi previsti" delle NTA del PRP in oggetto (versione maggio 2019), dovranno comprendere esclusivamente quelle di seguito specificate e, conseguentemente, dovranno essere aggiornati l'art. 2.4 e la tabella riportata a pag. 33 all'intera riga relativa all'area funzionale FAL 3-

Categoria di funzione E - attività terziarie:

- E1 - commercio e ristorazione vendita di beni e prodotti al dettaglio, agenzie varie (servizi bancari, di intermediazione, viaggi, ecc.); preparazione e somministrazione di cibi e bevande.
- E2 - culturali ed espositive attività museali e biblioteche, centri per congressi, esposizioni, sale per spettacoli, mostre, e similari.
- E3 - scientifiche e di ricerca pubblica istruzione, attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica, divulgative e similari.
- E4 - ricreative e ludiche spettacoli e giochi al chiuso ed all'aperto, giochi per ragazzi e bambini.
- E7 - uffici pubbliche amministrazioni sedi amministrative ed operative dell'Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogane, Vigili del Fuoco, A.S.L., Enti Locali, eccetera.

Categoria di funzione I - aree di rispetto:

I1 -verde attrezzato giardini pubblici con piantumazioni, aiuole e trattamenti a prato, con attrezzature per la sosta, il ristoro, i giochi, percorsi pedonali e arredi (fontane, gazebo, panchine, ecc.);

I2 - verde di rispetto aree verdi non attrezzate di rispetto alle strade e ai corsi d'acqua;

I3 - spazi e percorsi pedonali spazi aperti destinati al libero transito pedonale e pubblico con attrezzature e arredi per la sosta e il ristoro;

I4 - assi verdi prospettive di grande impatto visivo, realizzate con più filari di alberi, aiuole e trattamenti a prato.

Categoria di funzione H - attività sportive:

H5 -sport nautici attività di formazione, addestramento, agonistiche, sociali nel campo degli sport nautici (vela, canottaggio, diving, surf, waterpolo, pesca amatoriale e simili); alaggio e varo di imbarcazioni sportive;

H6 - impianti sportivi esercizio di attività sportive prevalentemente non nautiche.

Categoria di funzione G – mobilità

G3 -parcheggi sosta di automezzi ed automobili in aree pubbliche e/o soggette a restrizioni d'uso; a raso se non indicato diversamente.

Pertanto vanno eliminate dall'art. 4.1 le seguenti funzioni: E6, E8, D1, H1, H3, H4, L1, nelle funzioni prevalenti non è prevista la funzione H1, nelle funzioni compatibili non sono previste E6 ed E8, nelle funzioni accessorie non sono previste D1, H3, H4, L1.

Ulteriori Prescrizioni

Carattere geologico-idrogeologico

Dall'analisi condotta dalla Dott. Geologo Giuseppa Pollina è emerso che il Piano non è supportato da alcun studio geologico di dettaglio perché la normativa di riferimento non lo richiede, dall'analisi del territorio e delle tavole di progetto emergono alcune criticità che di seguito vengono elencate. Le aree interessate dal Piano Regolatore del Porto di Messina e Tremestieri risultano geomorfologicamente interessate dalla presenza delle foci di alcune aste torrentizie che

COPIA
NON

attraversano il centro urbano; nel dettaglio da nord verso sud la Fiumara dell'Annunziata, il Torrente Giostra, il Torrente Boccetta, trasformati negli anni in alveo-strade. Quindi risultano tutti tombati e carrabili con viabilità di tipo comunale. Ma dall'attenta analisi delle tavole del PAI di appartenenza e con precisione "Area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro", si evince che la foce del Torrente Giostra è interessata da un sito di attenzione di tipo idraulico, identificato con il codice 102-E096. Il sito infatti presenta criticità a causa di condizioni di moto in pressione giusto nel tratto coperto in prossimità della foce. Pertanto qualsiasi opera in progetto nell'area suddetta nonché in quella prospiciente, secondo le vigenti NTA del PAI, necessiterà in sede esecutiva di approfondite e dettagliate analisi idrologiche-idrauliche.

Inoltre, coerentemente a quanto esplicitato in Commissione dai rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile si prescrive che:

-Poiché le aree interessate dal Piano regolatore del Porto di Messina e Tremestieri sono attraversate da diverse aste torrentizie è necessario che venga garantita la continuità della sezione idraulica sia lungo il percorso che alla foce dei torrenti;

-Per le nuove costruzioni da realizzare in prossimità delle aste torrentizie, dovrà essere rispettato il punto "f" dell'art. 96 del T.U. 523/1904, riguardante la distanza dei fabbricati dai torrenti non inferiori a mt. 10;

-In fase di redazione dei piani attuativi (PIO e/o PP) dovranno essere approfondite le condizioni idrauliche della fiumara San Leone o Giostra essendo la stessa classificata dal PAI come "Sito di Attenzione".

Caratteri paesaggistici

Dall'analisi valutativa condotta dall'arch. Mercurio e dal Soprintendente Arch. Vinci della Soprintendenza di Messina in sede di Commissione viene evidenziato e prescritto:

Si premette che con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 (pubblicato nel supp. ord. n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31/03/2017) è stato approvato il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, redatto in adempimento alle disposizioni dell'art. 143 del D. L.vo n° 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm e ii.

Con la recente sentenza n. 00965/2019 del 30/04/2019 emessa dal T.A.R. di Catania, è stato annullato il sopra detto Piano Paesaggistico dell'Ambito 9; tuttavia è stato altresì deciso che rimangono ferme le prescrizioni dello stesso Piano per i successivi 180 giorni a decorrere dalla pubblicazione della citata sentenza.

Ai sensi degli artt. 143 e 145 del richiamato Codice, le previsioni dei piani paesaggistici, a far data dalla loro approvazione, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi strumenti, che pertanto dovranno essere adeguati.

Il P.T.P. Ambito 9 si compone delle Norme di Attuazione e delle cartografie, che individuano nel territorio n.13 Paesaggi Locali, suddivisi a loro volta in diversi contesti, individuati con un numero ed una lettera, a cui fanno riferimento le stesse Norme.

Nello specifico, Il Piano Regolatore Portuale interessa due contesti, 1a ed 1n, del Paesaggio Locale 1.

Ciò premesso, si riportano le seguenti valutazioni e prescrizioni relative ad alcune aree funzionali del P.R.P. in esame.

Aree funzionali del Sottoambito di Interazione Città-Porto denominato "Waterfront" (WAT)

WAT 1 (DIPORTO NAUTICO Rada S. Francesco) - WAT 2 (PARCO CULTURALE E RICREATIVO) - WAT 3 (GIARDINI PUBBLICI); (nel P.T.P.Ambito 9 il contesto interessato è il n. 1a):

In generale non si condivide la netta separazione funzionale tra la WAT 1 e la WAT 2 poiché le due aree contengono elementi naturali comuni ancora presenti, come ad esempio la foce del torrente Giostra, meritevoli di essere salvaguardati ed integrati con le aree adiacenti. Pertanto, si ribadisce che per le aree funzionali WAT 1, WAT 2 e WAT 3 deve essere redatto un unico PIO al fine di studiare in chiave unitaria le previsioni di dettaglio.

In particolare, il suddetto studio dovrà tener conto di quanto segue:

1) -- le opere marittime di difesa e marginamento del previsto porto turistico, sito nell'area funzionale WAT 1, dovranno essere tali da non creare barriere visive o interferenze con la fruizione del panorama prospiciente l'area costiera affacciata sullo Stretto di Messina;

2) -- si ritiene opportuno che nell'area funzionale WAT 1 sia mantenuta una porzione di spiaggia naturale da destinare a rimessaggio a secco per le imbarcazioni utilizzate dai lavoratori del settore della pesca.

*COPIA
NON
VALIDA*

3) -- nell'area WAT 1, inoltre, nei fondali a ridosso della banchina di riva in corrispondenza dell'ex cantiere Picciotto ove era ormeggiata, si segnala la presenza della nave traghetto "Cariddi", affondata nel marzo 2006 in circostanze non ancora chiarite. Il suddetto mezzo, varato nel 1932 ed utilizzato dalle Ferrovie dello Stato, è stato sottoposto a vincolo di interesse storico ed etno-antropologico con D.A. n. 7233 del 25/11/1993, da ritenersi ancora efficace.

4) -- nell'area WAT 2, in merito alle strutture di attracco previste lungo il fronte mare prospiciente la Cittadella Fieristica, si ritiene che il previsto ormeggio di navi da crociera, pur di ridotte dimensioni, determini un degrado paesaggistico delle aree interessate a causa delle conseguenti attività logistiche ad esse connesse. Ciò contrasterebbe con gli obiettivi di recupero del water-front ripetutamente affermati nel PRP medesimo.

Ritenendo altresì che le vocazioni prevalenti della suddetta area debbano essere quella paesaggistica e di fruizione pubblica del water-front, per le quali è necessario trovare le opportune soluzioni alle caratteristiche della linea di costa prospiciente la Cittadella Fieristica nonché completare il recupero nelle relative aree di pertinenza, si prescrive che siano eliminate le previsioni relative all'ormeggio di navi da crociera, consentendo esclusivamente l'attracco di mezzi da diporto.

Altresì, nella medesima area WAT 2 non si condivide la volontà di recuperare le volumetrie degli edifici per i quali è prevista la demolizione; pertanto si prescrive che gli edifici eliminati non siano più sostituiti, al fine di mantenere le nuove visuali aperte verso il fronte mare dello Stretto nonché di ricondurre allo stato originario l'impianto della Cittadella Fieristica, che riveste valenza storico-architettonica della città di Messina.

Aree funzionali del Sottoambito Porto Operativo di Messina (POM):

POM 2 TERMINALE ALISCAFI E NAVI VELOCI (nel P.T.P. Ambito 9 il contesto interessato è il 1a); POM 4 - PORTO MERCANTILE (nel P.T.P. Ambito 9 il contesto interessato è il 1n):

1) -- Gli interventi previsti nell'area POM 2 tendono a favorire un riaspetto ed un miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, da effettuarsi tramite la costituzione di un Terminale che faccia da nodo di interscambio tra la rete di trasporti marittimi e quella di trasporti terrestri. A tal fine, sull'area si prevede la possibile realizzazione di edifici e chioschi destinati a soddisfare le esigenze dei passeggeri e degli addetti.

A tale proposito, si ritiene che tale previsione rischia di determinare ulteriori cesure della vista sia dal mare verso terra che viceversa; inoltre si rammenta che l'area in questione è posta in prossimità della Stazione Marittima, visibile da ampio raggio, che rappresenta un esempio di architettura razionalista realizzata tra il 1937 e il 1939 su progetto dell'architetto Angiolo Mazzoni. Per quanto detto, si prescrive che potranno essere consentite esclusivamente strutture con minimo impatto visivo, destinate esclusivamente a soddisfare le esigenze dei passeggeri e degli addetti in modo da non interferire con la visibilità della predetta Stazione Marittima e previo Nulla osta della Soprintendenza.

2) -- nell'area POM 4, presso il Molo Norimberga sono stati condotti, nel Dicembre 2000, limitati accertamenti archeologici, nell'ambito di una perizia d'urgenza avviata dal Servizio Architettonico della Soprintendenza di Messina, che hanno permesso di riportare in luce parte del cd. "Bastione Norimberga" della "Cittadella", una poderosa struttura romboidale al centro della quale era collocato il cd. "Cavaliere".

La medesima indagine ha consentito di accertare la presenza di un breve tratto di struttura muraria, riferibile ad una delle cortine del porto, che doveva perimetrale un piano pavimentale in acciottolato, con relativa soglia provvista di cardini, in buono stato di conservazione (attualmente le strutture non sono visibili poiché interrate subito dopo l'intervento).

Per quanto sopra specificato, si prescrive che tutti gli interventi di scavo, da condurre in attuazione delle opere previste in sede di PIO, siano concordati con il Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza di Messina. Altresì dovrà essere previsto nel quadro economico delle suddette opere, le somme alle quali attingere nel caso di rinvenimenti archeologici, nonché quelle necessarie per l'esecuzione di indagini preventive. Resta inteso che per le opere da realizzare in mare è necessario raccordarsi con la Soprintendenza del Mare, come da circolari assessoriali n° 36506 del 03/04/2006 e n° 44455 del 24/04/2006

Aree funzionali del Sottoambito di interazione Città-Porto denominato La Falcata (FAL):

FAL 1 (MOBILITÀ E VERDE CONNETTIVO), FAL 2 (PARCO ARCHEOLOGICO), FAL 3 (POLO TURISTICO-ALBERGHIERO); (nel P.T.P. Ambito 9 i contesti interessati rientrano nella classificazione 1n).

Le aree suddette sono contenute all'interno della penisola di S. Raineri, che si configura come un elemento storicamente prioritario di specificità del paesaggio naturale ed antropizzato. Il recupero

COPIA
NON



della suddetta penisola deve avvenire non solo tramite la eliminazione dei detrattori ambientali ivi ricadenti, ma anche col graduale trasferimento in aree esterne alla zona falcata, auspicabile in un prossimo futuro, delle attività produttive non connesse con la fruizione del mare né del paesaggio costiero affacciato verso lo Stretto di Messina.

Nelle aree contenute nella penisola di S. Raineri, insistono i resti della fortezza militare definita "Real Cittadella", la cui costruzione fu iniziata nel 1680 per ordine delle autorità spagnole che al tempo governavano in Sicilia. L'organismo possedeva una forma pentagonale radiocentrica ed era munito di cinque bastioni principali nonché di altre opere accessorie. Il sito contraddistinto dalla fortezza, individuato nel documento grafico in allegato alla Declaratoria di vincolo n° 2444/90, comprende una vasta zona e ricade entro le suddette aree funzionali FAL 1, FAL 2 e FAL 3 del P.R.P.

Nell'ottica di quanto previsto dal P.T.P. Ambito 9 in relazione al recupero sia dei beni storico-architettonici sia delle aree contermini, si impartiscono le seguenti prescrizioni:

-- nell'area funzionale FAL 1, la prevista viabilità primaria (asse principale di servizio) venga posta tutta all'esterno dell'area di cui alla Declaratoria di vincolo n° 2444/90, mantenendo l'attuale tracciato;

-- nell'area funzionale FAL 2, le antiche strutture ubicate a sud-ovest nell'area delimitata dalla suddetta Declaratoria, attualmente inglobate all'interno di uno stabilimento industriale e non evidenziate nella tavola B3 del PRP, dovranno essere oggetto di restauro conservativo ed essere riportate negli elaborati grafici in sede di adeguamento degli stessi al decreto approvativo;

-- nell'area funzionale FAL 3 oltre alle funzioni disattese dal Patto per la Falce e dal DA n. 62/Gab del 22/2/2019 recepito con il presente voto si ritiene di dover disattendere anche le funzioni H2 (grandi yachts), in quanto è stato già eliminato il porticciolo turistico dal Patto per la Falce e recepito con il presente voto.

Altresì, al fine di far prevalere nella visione unitaria dell'area della Falce le strutture storiche della Real Cittadella e delle altre emergenze monumentali presenti, le nuove volumetrie dovranno attenersi a quello che è il contesto nel quale dovranno essere inserite, privilegiando il non superamento dell'altezza delle strutture monumentali riferibili alla stessa Real Cittadella.

Inoltre la Commissione ritiene di dover prescrivere, in sede di adeguamento al decreto di approvazione del PRP, di apportare le ulteriori seguenti modifiche ed integrazioni agli elaborati grafici di Piano:

Elaborati Grafici:

A2 - Inquadramento urbanistico: sostituire la cartografia relativa alla Variante generale al PRG del Comune di Messina adottato con deliberazione n. 29/c del 6.04.1998 con quella relativa alla Variante generale al PRG approvata con DDR n. 686 2/09/2002.

A4 - Vincoli territoriali: integrare con previsioni del Piano Regionale Paesistico Ambito 9.

A5 - Regime giuridico delle aree: sostituire la base cartografica contenente l'ipotesi progettuale con la base rappresentante lo stato di fatto utilizzata nella Tav. A4.

B2 Aree funzionali: sostituire la base cartografica contenente l'ipotesi progettuale con la base rappresentante lo stato di fatto utilizzata nella Tav. A4.

Norme Tecniche di Attuazione:

In linea generale si reputano condivisibili le valutazioni dell'U.O.3.1/DRU in ordine alle NTA del piano con le precisazioni, modifiche e prescrizioni sopra evidenziate.

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere positivo dell'Ufficio n. 8/U.O.3.1/S3/DRU del 21/05/2019, che forma parte integrante del presente voto, con le modifiche, precisazioni ed integrazioni proposte dalla Commissione relatrice;

Per quanto sopra il Consiglio è del

PARERE

all'unanimità che, in conformità alla proposta dell'Ufficio n. 8/U.O.3.1/S3/DRU del 21/05/2019, che fa parte integrante del presente Voto, con le modifiche, precisazioni ed integrazioni evidenziate dai relatori il Piano Regolatore Portuale di Messina e Tremestieri, adottato con delibera n. 4 del 27/03/2008 sensi dall'art. 5, comma 3 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii dall'Autorità Portuale avente oggetto: "Porto di Messina. Adozione del nuovo Piano Regolatore dei porti di Messina e Tremestieri", sia meritevole di approvazione nei termini del richiamato parere dell'Ufficio e dei superiori considerata nonché alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul medesimo Piano.>>;

*Copia non
valida per la
commercializzazione*

VISTA la nota prot. n. 13885 del 25 luglio 2019, con la quale, è stato trasmesso il voto n. 148 del 24 luglio 2019 con cui il Consiglio Regionale dell'Urbanistica si è espresso sul Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina, in conformità al parere favorevole n. 8 del 21 maggio 2019 reso dall'U.O. 3.1/Servizio 3/DRU che fa parte integrante del suddetto voto, affinché, ai sensi della normativa vigente, codesta Autorità Portuale di Messina, possa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data ricezione, formulare le proprie osservazioni su quanto contenuto nel predetto voto;

VISTA la nota prot. n.7007 del 26 luglio 2019, pervenuta ed assunta al protocollo di questo Dipartimento il 9 agosto 2019 al n. 14908, con la quale l'Autorità Portuale di Messina – Sistema portuale Messina e Milazzo – nel dare riscontro alla nota dipartimentale prot. 13885 del 25 luglio 2019 dichiara, "non si ha nulla da osservare" in merito ai contenuti del Voto C.R.U. n. 148 del 24 luglio 2019, "Si assicura l'adeguamento degli elaborati grafici di Piano alle modifiche ed integrazioni prescritte dal CRU con il voto n. 142/2019";

RITENUTO di potere condividere il sopracitato parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 148 del 24 luglio 2019, assunto con riferimento alla proposta dell'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 8 del 21 maggio 2019

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 28 gennaio 1994, n. 84, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 148 del 24 luglio 2019 nonché con le condizioni e prescrizioni degli Enti in premessa citati è approvato Piano Regolatore Portuale del porto di Messina e Tremestieri, adottato con Delibera dell'Autorità Portuale di Messina n. 04 del 27 marzo 2008,

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1 Proposta di parere n. 8 del 21 maggio 2019 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
- 2 Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 148 del 24 luglio 2019;
- 3 Delibera consiliare n. 04 del 27 marzo 2008 di adozione del Piano Regolatore del Porto di Messina e Tremestieri;

Elaborati di progetto di piano revisionati dall'Autorità Portuale al settembre 2010 ed adeguati alle indicazioni e prescrizioni del parere n.5229/08 del 26/11/2008 della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e del Voto n.51/2009 del 18/12/2009 del Consiglio Superiore dei LL.PP:

- 4 Elab.A – Relazione Generale – Revisione settembre 2010;
- 5 All.A1 – Inquadramento Territoriale scala 1:35.000;
- 6 All.A2 – Inquadramento Urbanistico scala 1: 5.000;
- 7 All.A3 – Stato di Fatto e Assetto Funzionale scala 1: 5.000;
- 8 All.A4 – Vincoli Territoriali scala 1: 5.000;
- 9 All.A5 – Regime Giuridico delle Aree scala 1: 5.000;
- 10 All.B1 – Ambiti e Sottoambiti scala 1: 5.000;
- 11 All.B2 – Aree Funzionali scala 1: 5.000;
- 12 All.B3 – Interventi Previsti scala 1: 5.000;
- 13 All.B4 – Viabilità portuale scala 1:200-1:5.000;
- 14 All.B4.1 – Viabilità Portuale Esistente e Pianificata scala 1: 5.000;
- 15 All.B4.2 – Viabilità Portuale nel Contesto Territoriale scala 1:15.000;
- 16 All.B5 - Ipotesi Progettuale
- 17 Elab.C – Norme tecniche di Attuazione – Revisione settembre 2010;
- 18 Elab.D – Quadro Conoscitivo e Previsionale;
- 19 All.D.1 – Studio Meteomarino;
- 20 All.D.2 – Traffico Marittimo: Andamento, Scenari ed Obiettivi;
- 21 Elab.E – Aspetti di Pianificazione e Studi di Settore;

COPIA NON V

22 Elab.F – Aspetti di Pianificazione e Studi di Settore (Tremestieri);
 23 Rapp.9748 “Simulaz. di manovrabilità all'interno del nuovo porto Tremestieri”.
Elaborati di progetto di piano ulteriormente revisionati dall'Autorità Portuale a seguito dello stralcio delle aree della Marina Militare e del recepimento dell'accordo fra Amministrazione comunale e Autorità Portuale di Messina del 05/02/2016 nonché alle risultanze del parere motivato di cui al D.A.n.62/GAB del 22/02/2019, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.15 del D.Lgsn.152/2006 e s.m.i..

24 Proposta di Piano – Relazione di Sintesi (Marzo 2006, Revisione Maggio 2019)

25 All.A1 – Inquadramento Territoriale scala 1:35.000;

26 All.A2 – Inquadramento Urbanistico scala 1: 5.000;

27 All.A3 – Stato di Fatto e Assetto Funzionale attuale scala 1: 5.000;

28 All.A4 – Vincoli Territoriali scala 1: 5.000;

29 All.A5 – Regime Giuridico delle Aree scala 1: 5.000;

30 All.B1 – Ambiti e Sottoambiti scala 1: 5.000;

31 All.B2 – Aree Funzionali scala 1: 5.000;

32 All.B3 – Interventi Previsti scala 1: 5.000;

33 All.B4 – Viabilità portuale scala 1:200-1:5.000;

34 All.B4.1 – Viabilità Esistente e Pianificata scala 1: 5.000;

35 All.B4.2 – Viabilità Portuale nel Contesto Territoriale scala 1:15.000;

36 All.B5 - Ipotesi Progettuale scala 1: 5.000;

37 Elab.C – Norme tecniche di Attuazione;

ART.3) L'Autorità Portuale del Porto di Messina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del Piano in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

ART.4) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.5) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.6) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.7) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 23 agosto 2019.

SALERNO

(2019.34.2515)138

COPIA NON TRATTATA DAL SISTEMA PER LA VALIDITÀ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio.

Con decreto presidenziale n. 561/Serv. 1°/SG del 14 agosto 2019, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 301 dell'8 agosto 2019, per le motivazioni contenute nella stessa deliberazione, la dott.ssa Alessia Davì è stata nominata commissario straordinario dell'Istituto regionale del vino e dell'olio (I.R.V.O.) con i poteri di presidente e del consiglio di amministrazione, fino all'insediamento degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

(2019.34.2497)070

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 562/Serv. 1°/SG del 14 agosto 2019, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 300 dell'8 agosto 2019, per le motivazioni contenute nella stessa deliberazione, il dott. Giovanni Natalino Sutera è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, con i poteri di presidente e del consiglio di amministrazione, fino all'insediamento degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

(2019.34.2498)139

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di ospitalità Collereale e asili d'infanzia di Messina.

Con decreto presidenziale n. 564 del 23 agosto 2019, è stato approvato il nuovo statuto dell'IPAB "Casa di ospitalità Collereale e asili d'infanzia" di Messina.

(2019.34.2516)097

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Avviso relativo ai contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi - Art. 39, legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.

È pubblicato nel sito *web* (sezione "primo piano") del Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'avviso relativo ai "Contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi, previsti dall'art. 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.

Il testo integrale dell'avviso è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionale delle Risorse AgricoleAlimentari/PIR_DipPesca.

(2019.36.2551)100

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR 2014-2020 - Azione 1.2.1_03 - Approvazione dell'Accordo di programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione siciliana".

Con decreto n. 2307/5S del 12 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 luglio 2019 al n. 414, nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo all'azione 1.2.1_03 del PO FESR 2014/2020, è stato approvato l'Accordo di programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico-privati per il raf-

forzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione siciliana".

(2019.37.2611)129

PO FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1-2 - Revoca dello stato di inammissibilità del progetto presentato dalla ditta Milone Domenica e determinazione di ammissibilità del medesimo progetto.

Con decreto n. 2641/3.S del 29 agosto 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato revocato lo stato di inammissibilità del progetto presentato dalla ditta Milone Domenica di Barcellona P.G. (pos. 492), prog. n. 098623001230 ed è stata determinata l'ammissibilità del progetto presentato dalla stessa ditta in esecuzione dell'ordinanza del TAR di Palermo n. 785/2019.

(2019.37.2602)129

Autorizzazione al pagamento ad un'impresa nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto del dirigente del servizio 3 Artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2674 del 2 settembre 2019, è stato autorizzato il pagamento dell'impresa sottoelencata:

– Feudo Giglio s.r.l.s., con sede in Segesta Calatafimi (TP), via Contrada Giummarella sn, P. IVA 02663290811, CUP: G99H18000420007, RNA 659275, codice Caronte S I 19655 progetto n. 09TP5520510540 (Pos. 610), nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020.

(2019.36.2564)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Riscossione a valere sui trasferimenti regionali, in favore degli enti locali per l'anno 2019 dei crediti vantati dalla Regione, in attuazione del comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso emanazione del D.A. n. 363 del 14 agosto 2019 e della circolare n. 10 del 10 settembre 2019 del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Si comunica che nel sito *internet* della Presidenza della Regione siciliana, agli indirizzi *internet* di seguito specificati, sono consultabili il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 363 del 14 agosto 2019 e la circolare n. 10 del 10 settembre 2019 del Dipartimento regionale delle autonomie locali, concernenti le modalità attuative per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione a qualsiasi titolo nei confronti degli enti locali, in attuazione della disposizione di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2019:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infodocumenti/PIR_Decreti/PIR_Decreti/PIR_DecretiAssessoriali2019/PIR_DA201908AGOSTO/D.A.%20n.%20363%20Serv.4%20Art.7%20comma%2024%20L.R.%2017.03.2016%20n.3%20de.pdf

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Infodocumenti/PIR_Circolari/PIR_04Circolarianno2019/CIRCOLARE%201020190910-12442717.pdf

Al fine della riscossione con la modalità di cui al predetto comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e s.m.i. di entrate accertate per crediti vantati nei confronti degli enti locali, gli uffici regionali competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente avviso, dovranno far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali apposita istanza, in conformità a quanto previsto dalla citata circolare n. 10 del 10 settembre 2019.

(2019.37.2614)072

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC).

Con decreto n. 669 del 2 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 460 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 92 del 14 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 12.150,00 in favore del comune di Vicari, con sede in piazza Paolo Borsellino, n. 1, C.F. 85000650821, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. H54B19000060002, cod. Caronte n. SI_1_21676, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.860,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 7.290,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 678 del 2 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 469 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 114 del 19 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 20.228,80 in favore del comune di Termini Imerese, con sede in piazza Duomo, n. 1, C.F. 87000370822, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. E62H19000100002, cod. Caronte n. SI_1_21675, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 8.091,52, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 12.137,28, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 702 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 464 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 104 del 14 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 20.856,60 in favore del comune di Misilmeri, con sede in piazza Comitato 1860, n. 26, C.F. 86000450824, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. J23E1900050002, cod. Caronte n. SI_1_21897, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 8.342,64, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 12.513,96, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 703 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 467 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 124 del 19 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 11.580,00 in favore del comune di Baucina, con sede in via Umberto, n. 78, C.F. 86000790823, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. C72F19000010002, cod. Caronte n. SI_1_21632, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.632,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 6.948,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 704 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 466 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 125 del 19 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 21.411,80 in favore del comune di Mascalucia, con sede in piazza Leonardo da Vinci, C.F. 80001190877, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. J62H1900040002, cod. Caronte n. SI_1_21894, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 8.564,72, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 12.847,08, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 705 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 468 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 126 del 19 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 12.000,00 in favore del comune di Ali Terme, con sede in via Francesco Crispi, n. 289, C.F. 00394310833, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F43D17000320002, cod. Caronte n. SI_1_21613, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.800,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 7.200,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 706 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 465 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 105 del 14 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 25.320,80 in favore del comune di Mazara del Vallo, con sede a Palazzo dei Carmelitani, via Carmine, n. 1, C.F. 82001410818, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. C92H19000070006, cod. Caronte n. SI_1_21896, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 10.128,32, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 15.192,48, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 707 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 462 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 94 del 14 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 31.646,40 in favore del comune di Marsala, con sede in via Garibaldi, n. 5, C.F. 00139550818, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. B86E19000020002, cod. Caronte n. SI_1_21893, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 12.658,56, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 18.987,84, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 708 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 459 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 127 del 19 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 10.745,60 in favore del comune di Acquaviva Platani, con sede in piazza Municipio, n. 1, C.F. 81000730853, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. I69F19000080002, cod. Caronte n. SI_1_21892, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.298,24, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 6.447,36, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 709 del 5 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 461 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 93 del 14 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 15.231,60 in favore del comune di Lerċara Friddi, con sede in piazza Abate Romano, n. 19, C.F.

00627950827, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F84J18000950002, cod. Caronte n. SI_1_21891, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 6.092,64, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 9.138,96, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 742 del 10 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 478 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 67 del 5 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 11.582,40 in favore del comune di Alimena, con sede in via Catania n. 35, C.F. 00429940828, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. G14H18000090002, cod. Caronte n. SI_1_21901, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.632,96, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 6.949,44, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 743 del 10 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 475 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 68 del 5 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 11.540,00 in favore del comune di Ventimiglia di Sicilia, con sede in piazza Santa Rosalia, C.F. 86000910827, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. G42F19000010004, cod. Caronte n. SI_1_21900, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.616,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 6.924,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 744 del 10 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 476 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 69 del 5 agosto 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 20.455,40 in favore del comune di Niscemi, con sede in piazza Vittorio Emanuele III, n. 3, C.F. 82002100855, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. I92G19000130002, cod. Caronte n. SI_1_21898, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell'energia, "Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci)" del Piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove azioni" (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della

Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 8.182,16, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo massimo concedibile;
- anno 2021 € 12.273,24, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.36.2572)131

Voltura del decreto 19 dicembre 2012 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Sicula Ciclat soc. coop., in favore della ditta Coopservice società cooperativa, con sede nel comune di Siracusa.

Con decreto n. 1001 del 14 agosto 2019, il dirigente del servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A." del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha volturato il D.D.S. n. 2441 del 19 dicembre 2012 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta Sicula Ciclat soc. coop. per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non, ubicato in zona industriale "San Cataldo Scalo", nel territorio del comune di Caltanissetta, e il D.D.S. n. 37 del 23 gennaio 2013, il D.D.S. n. 1787 del 17 ottobre 2013, il D.D.G. n. 278 del 12 aprile 2018, di modifica e/o integrazioni, in favore della ditta Coopservice società cooperativa, con sede in viale Scala Greca n. 284, nel comune di Siracusa.

(2019.34.2499)119

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 8 luglio 2004, intestata alla società Revisioni e Demolizioni Auto s.r.l. unipersonale, con sede legale ed operativa in Roccalumera.

Con decreto n. 1002 del 19 agosto 2019, il dirigente il servizio 8 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha rinnovato fino al 7 luglio 2029 l'ordinanza commissariale n. 904 dell'8 luglio 2004, così come modificata dal decreto n. 48 del 7 aprile 2010, rinnovata sino all'8 luglio 2019 dal decreto n. 228/SRB del 22 luglio 2009 e ss.mm.ii. e volturata con decreto n. 224 del 27 febbraio 2013, intestata alla società Revisioni e Demolizioni Auto s.r.l. unipersonale, con sede legale ed operativa in Roccalumera (ME) contrada Piana n. 1.

(2019.34.2503)119

Voltura del decreto 7 agosto 2015, già intestato alla ditta Relti Catania s.r.l., in favore della società ICA Energia s.r.l., con sede legale in Rovigo.

Con decreto n. 1003 del 19 agosto 2019, il dirigente del servizio 8 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha volturato il D.D.S. n. 1296 del 7 agosto 2015, già intestato alla ditta Relti Catania s.r.l., in favore della società ICA Energia s.r.l., con sede legale in piazzale D'Annunzio n. 32/A nel comune di Rovigo, per la gestione dell'impianto di messa in riserva e trattamento di pneumatici fuori uso (PFU) sito nel territorio del comune di Catania - contrada Bicocca - zona IRSAP Catania, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 49 - particella 1843 nel comune di Catania.

(2019.34.2504)119

Rinnovo del decreto 30 giugno 2009 e ss.mm.ii. intestato alla società Fersud s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Cianciana.

Con decreto n. 1004 del 19 agosto 2019 del dirigente del servizio 8 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto n. 215/SRB del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii., intestato alla società Fersud s.r.l., con sede legale ed impianto in c.d.a Corsa Falango area P.I.P. lotti nn. 15/16, nel comune di Cianciana (AG), è stato rinnovato fino al 30 giugno 2029.

(2019.34.2505)119

PO FESR 2014-2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico

6.1 - Azione 6.1.1 - "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità". Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - Comunicato.

Con riferimento all'Avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 12 aprile 2019 - Supplemento ordinario, viste le numerose istanze pervenute da parte dei comuni con le quali è stata evidenziata, tra l'altro, la difficoltà di dare riscontro ai chiarimenti ed alle integrazioni richieste da alcune Strutture territoriali di ARPA Sicilia per il rilascio del parere di competenza sugli impianti di compostaggio locale (ex art. 214, comma 7bis, D.Lgs. n. 152/2006), in data 28 agosto 2019 è stato convocato un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'ARPA Sicilia.

È stato ivi acclarato che il parere di competenza ARPA può essere rilasciato solo sul progetto di livello esecutivo contenente tutte le necessarie informazioni sulle effettive attrezzature che saranno installate e pertanto si chiarisce che il suddetto parere non è richiesto sul progetto di livello definitivo di cui al bando pubblico.

Pertanto il rilascio e l'acquisizione del suddetto parere avverrà nella fase di "Rideterminazione del finanziamento", così come indicato al punto 4 del paragrafo 4.8 dello stesso Avviso.

In fase di presentazione dell'istanza di finanziamento dovrà tuttavia essere predisposto ed allegato un ulteriore documento, redatto secondo le indicazioni del gruppo di lavoro ARPA Sicilia ed in base alle risultanze del suddetto tavolo tecnico, a firma del progettista, nel quale vengono dichiarate le informazioni di seguito riportate:

1. Caratteristiche del sito prescelto per l'installazione della compostiera elettromeccanica

- a) Ubicazione del sito e distanza dal centro abitato e da recettori sensibili;
- b) presenza o meno di un fabbricato e caratteristiche dello stesso;
- c) installazione sotto tettoia e chiusure laterali;
- d) caratteristiche della pavimentazione impermeabile per l'installazione della compostiera elettromeccanica e per le eventuali compostiere statiche;
- e) griglie di raccolta e loro ubicazione per la gestione di eventuali sversamenti di liquidi che dovessero generarsi in fase di gestione dei rifiuti.

2. Gestione dei rifiuti

- a) Tipologia di rifiuti (Codicil CER) e relativa stima delle quantità;
- b) tipologia e gestione del materiale strutturante da utilizzare nella compostiera elettromeccanica ed eventuale presenza di un'area di stoccaggio;
- c) modalità e frequenza di raccolta della frazione organica e delle altre tipologie di rifiuti che si intendono trattare presso l'impianto di compostaggio;
- d) modalità di conferimento dei rifiuti alla compostiera elettromeccanica (conferimento diretto da utenti o tramite un soggetto terzo);
- e) modalità di verifica e controllo del tempo di residenza dei rifiuti all'interno della compostiera elettromeccanica in funzione delle modalità di conferimento dei rifiuti stessi, che assicuri un materiale in uscita il più stabile possibile;
- f) tipologia di vagliatura (a monte o a valle del processo) e caratteristiche tecniche del vaglio (Attuazione della fase di vagliatura-rafraffinazione in ambiente confinato per la mitigazione delle emissioni di polveri ed odori);
- g) modalità di monitoraggio dei seguenti parametri di processo: a) temperatura, b) umidità, c) pH, d) frazioni estranee;
- h) modalità di registrazione della quantità di rifiuti conferiti e trattati presso la compostiera elettromeccanica, della quantità di compost non conforme alle specifiche del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. e degli scarti derivanti dal processo;

- i) modalità di gestione di eventuali liquidi di processo che dovessero generarsi sia in caso di sversamenti accidentali in fase di carico del macchinario che in fase di maturazione del compost;
- j) modalità di gestione degli scarti derivanti dal processo.

3. Gestione del compost

- a) Quantità stimata di compost prodotto;
- b) eventuale presenza di un'area stoccaggio del compost prodotto e del compost fuori specifica;
- c) modalità e frequenza della caratterizzazione del compost al fine di verificare se il prodotto è conforme alle specifiche del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.;
- d) distribuzione, utilizzazione e collocazione prevedibile dei flussi di compost in uscita;

e) modalità di gestione del compost nel caso in cui non risulti conforme alle specifiche del D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. e venga gestito come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

f) predisposizione di un registro per l'annotazione della quantità di compost prodotta e relativa destinazione finale.

4. Gestione delle emissioni

a) Monitoraggio, controllo e gestione delle emissioni odorigene (valutazione ai recettori: in presenza di esposti, segnalazioni, ecc. prevedere l'adozione del metodo di valutazione degli impatti odorigeni previsti dalla norma tecnica UNI EN 16841-1: "Aria ambiente - Determinazione dell'odore in aria ambiente mediante indagine in campo - Parte 1: Metodo a Griglia");

b) monitoraggio, controllo e gestione delle emissioni puntuali e diffuse;

c) monitoraggio, controllo e gestione delle emissioni acustiche - valutazione ai recettori (obbligo di presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, resa eventualmente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Nel caso in cui le emissioni di rumore siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

5. Gestione delle acque

a) Modalità di gestione delle acque di lavaggio della pavimentazione ove è ubicata la compostiera elettromeccanica;

b) modalità di gestione delle acque di dilavamento (ove presenti) e delle acque di prima pioggia:

effettuare la separazione e l'eventuale trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da eventuali superfici scoperte, e/o delle acque lavaggio, ed effettuare lo scarico nella rete fognaria (qualora esistente) nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti tabellari previsti dalle norme vigenti. Eventuali recapiti dello scarico in altri corpi ricettori richiederebbero autorizzazione e rispetto di limiti tabellari. Da prendere in considerazione anche il riutilizzo delle acque meteoriche depurate per l'inumidimento dei materiali in maturazione. In alternativa si possono gestire le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio come rifiuti liquidi.

Tale documento dovrà essere allegato anche alle istanze già presentate.

Pertanto, il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione all'“Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici” viene prorogato alle ore 24:00 del 7 ottobre 2019.

(2019.36.2590)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 1103 del 20 giugno 2019, riguardante la modifica della composizione del partenariato del progetto "Orienteering" presentato a valere sull'Avviso pubblico n. 10/2016 - Inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - P.O. - F.S.E. Sicilia 2014/2020.

Si comunica che nei siti: www.sicilia-fse.it e <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it> è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio Gestione fondi extraregionali del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1103 del 20 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019, n. 362, riguardante la modifica della composizione del partenariato del progetto "Orienteering"- Cip 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0020 presentato a valere sull'Avviso pubblico n. 10/2016 - Inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Ente capofila - Promimpresa s.r.l. - P.O. - F.S.E. Sicilia 2014/2020.

(2019.36.2573)132

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con sede in Gela, allo scarico delle acque provenienti dalla coltivazione del giacimento ad idrocarburi delle concessioni Gela, C.C1.AG e Giaurone nel pozzo iniettore Gela 18.

Con decreto n. 727 del 19 agosto 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, è stato concesso alla Ditta EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con sede legale nel comune di Gela (CL) nella Strada Statale 117 bis, c.da Ponte Olivo, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque provenienti dalla coltivazione del giacimento ad idrocarburi delle concessioni Gela, C.C1.AG e Giaurone nel pozzo iniettore Gela 18 ai sensi dell'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il decreto, in formato integrale, è pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2019.34.2510)119

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Libero Consorzio comunale di Trapani)

Modifica

Lo statuto del comune di Castellammare del Golfo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 dell'1 giugno 2017.

Successive integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 dell'1 giugno 2018.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 109 del 30 luglio 2019, l'art. 34, comma 3, è stato parzialmente modificato come segue:

"Art. 34 La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

È nominato con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero previsto dalla legislazione vigente.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco e dei consiglieri comunali fino al 2° grado.”.

(2019.34.2512)014

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauto Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forese" di Valentini Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanno Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

..... € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

..... € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale

€ 166,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale

€ 91,00 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario

€ 3,50 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, **a mezzo bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA G.U.R.S.

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione